



TRIBUNALE DI MILANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE – SEZIONE SECONDA CIVILE

**Ricorso per la conferma delle misure protettive
e la concessione delle misure cautelari**

ex art. 19 CCII

* * *

Nell'interesse di **ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.** (C.F. / P.IVA 10354890963) con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 239, in persona del legale rappresentante Dott.ssa Lucia Morselli (C.F. MRSLCU56L49F257H), in forza della procura allegata al presente atto, dall'avv. Salvatore Sanzo (C.F. SNZSVT57M13B18oV), dall'avv. Diana Burroni (C.F. BRRDNI72B52I829F), dall'avv. Angela Petrosillo (C.F. PTRNGL7oL44B18oJ) e dall'avv. Anna Porcari (C.F. PRCNNA88D46E648X), tutti del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo Studio dei LCA Studio Legale sito in Milano, Via della Moscova n. 18 (ogni notifica e/o comunicazione di rito agli indirizzi di posta elettronica certificata qui di seguito indicati:

salvatore.sanzo@milano.pecavvocati.it;
diana.burroni@milano.pecavvocati.it;
angela.petrosillo@milano.pecavvocati.it
anna.porcari@milano.pecavvocati.it).

* * *

SOMMARIO

1. Premessa	2
2. La società ricorrente.....	3
2.1. ADI	3
2.2. Segue: il Gruppo di appartenenza	5
2.3. Gli organi sociali di ADI	6
3. L'andamento della Società	7
3.1. Andamento nel periodo 2019-2022	7
3.2. L'evoluzione della gestione nel 2023 e genesi della crisi.....	7
3.3. Le iniziative dell'organo amministrativo	9
3.4. Considerazioni conclusive	9
4. La situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2023	11

5. Le linee guida del Progetto di Piano di Risanamento	11
6. Le trattative da instaurarsi con i creditori	11
7. L'istanza di nomina dell'esperto e gli accadimenti successivi	12
7.1. L'avvio della composizione negoziata della crisi.....	12
7.2. Segnalazione di Invitalia del 17 gennaio 2024 ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.L. 23 dicembre 2003 n. 347.....	13
7.3. La modificazione dell'art. 2, 2° comma, D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 introdotta con il D.L. 18 gennaio 2024 n. 4	14
7.4. La situazione determinatasi per effetto degli ultimi eventi	16
8. La necessità delle misure protettive e cautelari.....	16
9. Il fumus boni iuris.....	17
9.1. Considerazioni preliminari	17
9.2. Il diritto di ADI di accesso alla composizione negoziata della crisi	18
9.2.1. Premessa	18
9.2.2. La disciplina normativa applicabile ad ADI: insussistenza di limitazioni di accesso alla CNC.....	19
9.2.3. Gradatamente: insussistenza di presupposti per l'applicabilità dell'art. 2 nella nuova formulazione	20
9.2.4. In ogni caso, illegittimità rispetto alla legislazione unionale dell'art. 2	21
9.2.5. In ogni caso, illegittimità costituzionale dell'art. 2	24
9.3. Il diritto alle misure protettive e cautelari	26
9.4. Segue: la richiesta di conferma delle misure protettive <i>erga omnes</i> in conformità all'art. 18, 1° e 5° comma, CCII	27
9.5. Segue: la richiesta di emissione di misure protettive /cautelari atipiche	30
9.5.1.- Considerazioni preliminari	30
9.5.2. Richiesta di inibitoria della facoltà di sospensione dell'adempimento dei contratti pendenti <i>ex art. 18, 5° comma, CCII</i>	32
9.5.3. Ulteriori misure protettive e cautelari specifiche.....	36
9.5.4. Inibitoria nei confronti di Invitalia e della Camera di Commercio di Milano	40
9.5.5. Ordine ad Unicredit Factor s.p.a. e General Finance s.p.a. di adempiere	42
9.6. Urgenza e durata delle misure protettive e cautelari	42
10. Il periculum in mora.....	43
10.1. Premessa: tipologia di attività e rischio di irreparabile danno	43
10.2. Le notizie di stampa e le comunicazioni già pervenute	46
10.3. L'assenza di un pregiudizio per ogni genere di soluzione alternativa	48
10.4. Bilanciamento di interessi	50
11. La documentazione depositata	50
12. L'instaurazione del contraddittorio	51
13. Conclusioni.....	52

FATTO

1. Premessa

In data 15 gennaio 2024, presso la competente Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, **ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.** (c.f./p.iva

10354890963) con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 239 (di seguito, solo “ADI” o “Società” o “Ricorrente”) ha depositato l’istanza per la nomina di un esperto indipendente ai sensi dell’art. 12 CCII (**doc. A**), con richiesta di adozione *erga omnes* delle misure di protezione del patrimonio e cautelari di cui all’art. 18, 1°, 4° e 5° comma CCII.

La competente Commissione della Camera di Commercio ha individuato il dott. Cesare Giuseppe Meroni (*cesaregiuseppe.meroni@odcecmilano.it*), quale esperto indipendente in possesso dei requisiti di cui all’art. 16 CCII.

In data 24 gennaio 2024, l’esperto designato ha inserito nella piattaforma telematica la propria accettazione dell’incarico ricevuto (**doc. 22**). Tale accettazione è stata pubblicata sul Registro delle Imprese in pari data-, insieme alla richiesta delle misure di protezione ai sensi dell’art. 18, 1° comma CCII ed appare da tale data sulla visura camerale della Società (**doc. 23**).

Al fine di ottenere la conferma delle misure (e la concessione di specifiche misure cautelari) si deposita come previsto dalla legge, il presente ricorso per illustrare la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento delle richieste della Ricorrente.

Nella seguente trattazione, proprio in ragione della stretta strumentalità della presente iniziativa con la composizione negoziata della crisi avviata il 15 gennaio 2024 e per agevolare la comprensione del lettore, i successivi paragrafi da 1 a 6 richiameranno in buona parte l’illustrazione contenuta nell’istanza *ex art.* 12 CCII (qui prodotta quale **doc. A**), con l’integrazione dei fatti sopravvenuti; mentre i paragrafi successivi saranno dedicati alla illustrazione della fondatezza del presente ricorso, anche tenendo conto dei fatti di rilievo accaduti successivamente al deposito della domanda di composizione negoziata della crisi.

2. La società ricorrente

2.1. ADI

ADI è una società attiva nel settore siderurgico, posseduta al 100% da Acciaierie d’Italia Holding s.p.a. (di seguito “ADIH” o la “ **Holding**”). Il capitale sociale deliberato, sottoscritto e integralmente versato ammonta ad Euro 401.400.000,00 (cfr. **doc. A- doc. n. 1**).

Dal 1° novembre 2018, assieme ad altre società tutte sottoposte al controllo di ADIH (di seguito indicate come “**Società Operative del Gruppo**”), ADI conduce in affitto un ramo d’azienda concesso da Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria (“**Ilva**” o “**Ilva in a.s.**”) (cfr. **doc. A- doc. n. 2**). Il ramo di azienda in questione include stabilimenti siderurgici e centri di distribuzione situati sul territorio nazionale (“**Stabilimenti**”), tra cui il più noto, quello di Taranto, in cui sono situati tre altiforni adibiti alla produzione di acciaio primario a ciclo continuo (gli unici in attività in Italia). L’acciaio primario prodotto a Taranto viene poi lavorato sia a Taranto sia negli Stabilimenti di Genova, Novi Ligure, Paderno, Legnaro, Salerno, Racconigi, Marghera in Italia e Socova in Francia

Il contratto di affitto (“**Contratto di affitto**”) è articolato e prevede, in unico contesto, la concessione in godimento dei rami di azienda rispettivamente in proprietà di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria, Ilvaform s.p.a. in amministrazione straordinaria, Taranto Energia s.p.a. in amministrazione straordinaria, Ilva Servizi Marittimi s.p.a. in amministrazione straordinaria e Socova s.a.s. in amministrazione straordinaria, quali concedenti, ad ADIH (precedentemente denominata AM InvestmentCo Italy s.p.a.), quale affittuaria. Tale società ha poi designato quali società operative affittuarie dei singoli rami le proprie controllate al 100% rispettivamente ADI, AdItubiforma s.r.l., AdI Energia s.r.l., AdI Servizi Marittimi s.r.l. e AdI Socova s.a.s. (Società Operative del Gruppo). Il Contratto di affitto prevede un obbligo di acquisto e vendita (soggetto ad alcune condizioni sospensive stabilite nell’interesse delle affittuarie) con scadenza al 31 maggio 2024 di tutti i rami di azienda.

ADI è l’unico operatore in Italia a ciclo integrale della lavorazione e trasformazione del carbon fossile e del minerale di ferro in prodotti quali coil nero, laminato a freddo o zincato, lamiere e tubi, latta per l’industria alimentare.

I suoi siti produttivi, fra cui i tre principali (Taranto, Genova e Novi Ligure), occupano una superficie complessiva superiore ai 17 milioni di metri quadrati, di cui 15 milioni di metri quadrati dello Stabilimento di Taranto, con oltre 10.700 dipendenti e intrattengono rapporti commerciali con circa 4.000 aziende fornitrici italiane e straniere.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, le aziende oggetto di affitto costituiscono una realtà produttiva designata *ex lege* come di interesse strategico nazionale (“*gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.a. costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1*”), cui consegue che l'intera attività produttiva di ADI è sottoposta, per legge, a un vincolo di continuità a salvaguardia di un interesse pubblico nazionale.

La Società è inoltre soggetta a una serie di prescrizioni stabilite dalla normativa a tutela dell'ambiente. In particolare, con specifico riferimento allo Stabilimento di Taranto, ADI era tenuta a dare attuazione al D.P.C.M. 29 settembre 2017, recante l'Autorizzazione Integrata Ambientale (“AIA”) dello Stabilimento, per il quale era prevista una *timeline* di prescrizioni da ottemperare entro il 23 agosto 2023; *timeline* poi correttamente rispettata, come da decreto del Ministero dell'Ambiente.


Il progetto strategico, sulla base del quale è stata conseguita, nel 2017, l'aggiudicazione della gara indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico dell'azienda, aveva come obiettivi la creazione del più grande sito siderurgico d'Europa, con una capacità produttiva pari al 30% della capacità nazionale, con i seguenti interventi strategici: (i) esecuzione di tutte le prescrizioni del piano ambientale in coerenza col dettame normativo (obiettivo completato, come detto, ad agosto 2023); (ii) esecuzione degli investimenti tecnici per il miglioramento della performance degli impianti; (iii) implementazione delle più innovative tecnologie per garantire i migliori *standard* emissivi nel medio termine; (iv) efficientamento del processo produttivo, aumento e stabilizzazione della produzione; (v) sostenibilità economica e crescita nei mercati.

2.2. Segue: il Gruppo di appartenenza

La Società fa parte del Gruppo Acciaierie d'Italia (“**Gruppo**”), uno dei maggiori gruppi industriali italiani e tra i più rilevanti produttori di acciaio a ciclo integrato a livello europeo, ed è - come più sopra accennato - controllata da ADIH, a sua volta partecipata da ArcelorMittal Italy Holding s.r.l per il 62% e dall'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa s.p.a. - Invitalia per il restante 38% (a far data dal 14 aprile 2021). La partnership

pubblico/privato è stata posta in essere per la realizzazione del più grande impianto di produzione di acciaio “green” d’Europa.

Si riporta qui di seguito un prospetto riepilogativo delle società facenti parte del Gruppo:



I business delle società del Gruppo sono strettamente interdipendenti. In particolare:

- AdI Energia s.r.l. produce energia elettrica e vapore per lo Stabilimento di Taranto, alimentando i due impianti principalmente dai gas prodotti nei processi degli impianti siderurgici;
- AdI Servizi Marittimi s.r.l. si occupa dei trasporti marittimi tra le società del Gruppo;
- AdI Tubiforma s.r.l. e AdI Socova s.r.l. sono centri di servizio che producono profilati cavi di acciaio.

L’andamento del Gruppo dipende quindi unicamente dall’attività produttiva di ADI, sui cui è concentrato il rischio di impresa, mentre le altre società del Gruppo sono completamente *captive*.

2.3. Gli organi sociali di ADI

L’organo amministrativo è costituito da un Consiglio di Amministrazione così composto:

- dott.ssa Lucia Morselli (C.F. MRSLCU56L49F257H) – Presidente C.d.A.;
- dott. Andrea Bellicini (C.F. BLLNDR61R09B149T) – Consigliere;

- dott. Adolfo Buffo (C.F. BFFDLF56B13L419V) – Consigliere.

L'organo di controllo è costituito da un Collegio Sindacale così composto:

- dott. Attilio Torracca (C.F. TRRTTL62B10E463Y) – Presidente del Collegio Sindacale;
- dott. Riccardo Ronchi (C.F. RNCRCR60H27F205J) – Sindaco;
- dott. Giovanni Crenna (C.F. CRNGNN71Do6F205O) – Sindaco.

3. L'andamento della Società

3.1. Andamento nel periodo 2019-2022

Nel primo anno di piena operatività, il 2019, ADI ha generato significative perdite (Euro 866 milioni) in conseguenza di rilevanti fattori di mercato e considerevoli fattori interni, puntualmente rappresentati nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 (cfr. **doc. A- all. A**).

Nell'esercizio 2020 ADI ha raggiunto rilevanti obiettivi di efficientamento e di qualità degli impianti. Tale processo di ristrutturazione operativa ha portato la Società a trarre dall'esercizio 2021 un risultato positivo netto di Euro 310 milioni, nonostante la grave crisi economica derivante dalla pandemia COVID-19.

Nel biennio 2020-2021 la società ha sostenuto Euro 340 milioni di investimenti tecnici per migliorare la performance degli impianti e Euro 380 milioni di investimenti ambientali per uniformarsi alle prescrizioni normative.

L'esercizio 2022 è stato caratterizzato dal conflitto Russia-Ucraina e dalle rilevanti conseguenze dirette e indirette sui mercati di approvvigionamento delle materie prime e delle risorse energetiche. Nonostante le pesanti conseguenze citate, ADI ha chiuso con un utile netto di Euro 68 milioni ed effettuato Euro 359 milioni di investimenti tecnici e ambientali.

3.2. L'evoluzione della gestione nel 2023 e genesi della crisi

Nell'esercizio 2023 si sono manifestate ulteriori distinte criticità a livello di Gruppo rappresentate da:

- notorio significativo incremento dei costi energetici, aggravato dal venir meno delle misure in sostegno alle società energivore derivanti dal Decreto-legge del 27 gennaio 2022 n. 4 e successive modifiche (cosiddetto Tax Credit per costi energetici);

- condizioni di mercato non favorevoli. In particolare, gli indici di mercato, a cui i contratti di vendita risultano legati, hanno portato ad un abbassamento dei prezzi medi di vendita (Indice Meps di HRC medio del 2022 pari a Euro 837/ton contro un Indice Meps di HRC medio del 2023 pari a Euro 682/ton). Tale diminuzione non è stata compensata da una corrispondente riduzione dei costi delle materie prime e degli altri fattori produttivi incluso l'oneroso costo dell'energia, determinando quindi una erosione dei margini operativi;
- rilevanti uscite di cassa nel 2023 per investimenti a livello di Gruppo pari a circa Euro 400 milioni: tali investimenti si sono rivelati necessari per completare il piano ambientale imposto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in corso (piano effettivamente completato ad agosto del 2023) e per preservare il valore degli *assets* attraverso manutenzioni straordinarie e migliorie.

Oltre a quanto riportato in merito alla gestione di Gruppo, si sono registrati anche ulteriori accadimenti che hanno interessato più direttamente la sola ADI, ovvero:

- rafforzamento patrimoniale da parte della controllante mediante un finanziamento soci in conto futuro aumento di capitale sociale per Euro 630 milioni, perfezionato nel primo trimestre 2023. Tale misura non è stata, tuttavia, sufficiente a rimborsare tutti i debiti energetici del 2022, in quanto nonostante le rilevanti uscite di cassa per i pagamenti dei debiti energetici del 2022 (per circa Euro 500 milioni) residuano ancora circa Euro 150 milioni;
- mancata erogazione delle pianificate misure di supporto pubblico a rimborso di investimenti già effettuati negli esercizi precedenti.

Nel medesimo periodo è pervenuta una messa in mora di ENI s.p.a., altro creditore rilevante, sui crediti maturati da ENI nel corso del 2022 per un ammontare residuo di circa euro 75 milioni completamente controgarantiti dai soci indiretti di ADI s.p.a.

3.3. Le iniziative dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo di ADI ha costantemente informato della evoluzione finanziaria e tempestivamente rilevato e reso edotta la propria controllante della necessità finanziaria della Società e della opportunità di un suo rafforzamento patrimoniale, funzionale all'attuazione del *business plan* di ADIH 2024 - 2030 consolidato (espressamente approvato in data 23 novembre 2023 dall'assemblea degli azionisti della controllante), ma ad oggi non sono intervenute decisioni sul punto (nessuna delibera è stata assunta, infatti, nelle sedute assembleari del 23 e 28 novembre 2023 e del 6 e 22 dicembre 2023).

In doveroso adempimento dei propri obblighi in data 28 dicembre 2023 i sindaci di ADI hanno trasmesso la segnalazione prevista dall'art. 250^{octies} CCII, fissando il termine di 30 giorni all'organo amministrativo per riferire al Collegio in ordine alle iniziative intraprese.

Nella stessa data del 28 dicembre 2023, il consiglio d'amministrazione di ADI ha deliberato di promuovere la composizione negoziata della crisi (poi effettivamente attivata il 15 gennaio 2024) al fine di gestire in tale sede i rapporti con tutti i soggetti che rivestono un ruolo (creditori, parti interessate e parti correlate) nel progetto di risanamento impostato, per la più efficiente conservazione del patrimonio aziendale.

Come noto, le interlocuzioni tra i soci avvenute successivamente purtroppo non hanno prodotto a tutt'oggi alcun concreto risultato, nonostante il fatto che - anche di recente - sia il socio privato che il Governo abbiano rilasciato dichiarazioni che confermano la disponibilità ad un accordo, lasciando aperte diverse opzioni attuative.

3.4. Considerazioni conclusive

La situazione finanziaria descritta non ha consentito sino ad ora un opportuno finanziamento del capitale circolante, che nell'autunno del 2023 era in corso di trattativa con i maggiori istituti finanziari europei e che ha subito una battuta di arresto a causa della reiterata diffusione di dichiarazioni da parte delle istituzioni che preannunciavano la messa in Amministrazione straordinaria della Società come da DL 2/2023. A fronte della conseguente impossibilità di accesso alle fonti

finanziarie di mercato, la società ha dovuto necessariamente richiedere il supporto finanziario agli azionisti ed in assenza di risposta positiva è stata costretta ad abbassare i livelli produttivi che hanno generato una ulteriore contrazione delle risorse a disposizione.

L'accesso al mercato finanziario è stato reso sempre più difficile anche dalle continue esternazioni del governo che dal gennaio 2023 ha sempre paventato l'amministrazione straordinaria come scelta preferenziale al punto da emettere uno specifico Decreto-Legge. Di conseguenza, le risorse finanziarie di ADI si riducono pressoché unicamente alle risorse generate internamente: tali flussi vengono originati dal ciclo di produzione e devono sostenere anche gli investimenti, che quindi erodono la disponibilità di risorse finanziarie per la gestione produttiva.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, allo stato attuale e nell'immediato, ADI non può né accrescere né mantenere livelli produttivi che possano consentire una normale profittabilità, potendo acquistare solo un volume ridotto di materie prime: il conto economico di ADI è, quindi, in perdita.

Appare, peraltro, evidente che l'origine della crisi ha natura prettamente finanziaria, risolvibile secondo le linee di intervento che sono state di illustrate con l'istanza *ex art. 12 CCII* e che verranno qui di seguito richiamate (fatta salva la necessità di successivo aggiornamento di alcune posizioni in relazione a fatti sopravvenuti)

Ancora oggi vi è urgenza per la Società del tutto a prescindere dalle determinazioni che assumeranno i soci, che saranno liberi di coltivare le loro trattative anche nel prosieguo - di creare le condizioni che permettano, coerentemente con il Progetto di Piano di Risanamento, di disporre delle risorse finanziarie necessarie a: (i) supportare il capitale circolante per innalzare i livelli produttivi; (ii) procedere all'acquisto del ramo d'azienda al 31 maggio 2024, in esecuzione del contratto con Ilva.

Tali obiettivi possono essere perseguiti, come sarà specificato *infra*, nel contesto della composizione negoziata della crisi, attraverso:

- ✓ acquisizione di nuova finanza;

✓ riscadenziamento dei Creditori Primari.

(“Progetto di Piano di Risanamento”).

4. La situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2023


Per l'illustrazione di questo aspetto si rinvia al contenuto del Progetto di Piano di risanamento (cfr. **doc. A- all. B**).

5. Le linee guida del Progetto di Piano di Risanamento

Per l'illustrazione di questo aspetto si rinvia al contenuto del Progetto di Piano di risanamento (cfr. **doc. A- all. B**).

6. Le trattative da instaurarsi con i creditori

I debiti complessivi di ADI al 30 novembre 2023 ammontano ad Euro 3.106 milioni¹ e sono così sostanzialmente composti:



Per una più analitica illustrazione della situazione debitoria della Società si rinvia al Progetto di Piano di Risanamento (cfr. **doc. A- all. B** pag. 24 e ss) e all'elenco dei creditori (cfr. **doc. A- all. C**), segnalando che i debiti scaduti sono concentrati in poche posizioni (“**Creditori Primari**”) che vengono qui di seguito individuati:

Creditori primari	30-nov-23		Totale	Debito oggetto di moratoria	Note
	Scaduto	Non Scaduto			
ILVA SPA IN AMMINISTRAZIONE (a)	25.244.895	803.773.027	829.017.923		(a) Debito teorico non esigibile fino all'acquisto assets. Il debito scaduto è stato pagato a gennaio 2024. Il debito in scadenza a febbraio 2024 verso Ilva in A.S. ammonta ad Euro 27m (rata del canone trimestrale)
UNICREDIT S.p.A.		250.000.000	250.000.000	250.000.000	
SNAM RETE GAS S.p.A.	96.675.245	167.531.362	264.206.607	264.206.607	
ENI S.p.A - DIV. GAS - POWER	74.525.452		74.525.452	74.525.452	
ENEL ENERGIA S.p.A.	49.626.375	10.910.198	60.536.573	60.536.573	
A2A ENERGIA S.p.A.	17.595.442	32.144.198	49.739.640	49.739.640	
Totale	263.667.409	1.264.358.785	1.528.026.195	699.008.272	

Per l'attuazione del Progetto di Piano di Risanamento la Società ha la necessità di convenire con i Creditori Primari:

- una moratoria nell'adempimento delle obbligazioni scadute alla data del 30 novembre 2023 o in scadenza entro dicembre 2025 (piani di rateizzazione di SNAM in essere), per ammontare complessivo di Euro 750 milioni;
- la previsione di progressivo rientro, secondo i tempi e i modi da formalizzare con gli accordi, a far data dal dicembre del 2026 con saldo entro il primo semestre del 2028, con quote costanti mensili allo stato ipotizzate in Euro 40 milioni;
- la prosecuzione dei rapporti negoziali, per i quali è previsto il regolare adempimento delle obbligazioni correnti, con i flussi di cassa indicati nell'arco di piano.

In linea di principio e salvi differenti sviluppi, gli ulteriori debiti scaduti saranno regolarmente soddisfatti al termine delle trattative, senza necessità di moratoria.

In pendenza del piano è previsto il regolare soddisfacimento delle passività correnti.

Va da sé che **questo Progetto di Piano di risanamento è stato prudenzialmente costruito senza considerare interventi finanziari dei soci, che chiaramente potrebbero notevolmente facilitare e velocizzare la sua implementazione.**

7. L'istanza di nomina dell'esperto e gli accadimenti successivi

7.1. L'avvio della composizione negoziata della crisi

Come già accennato in precedenza, si è fatto luogo **in data 15 gennaio 2024** al deposito dell'istanza ex art 12 CCII per l'accesso alla composizione negoziata avente i contenuti sopra riportati (cfr. **doc. A**), che ha portato alla nomina dell'esperto.

Dall'avvio del detto percorso di risanamento, tuttavia, sono succeduti numerosi significativi eventi, che devono essere menzionati perché assumono rilevanza significativa anche nella presente sede, al fine di dimostrare l'urgenza e la vera e propria indifferibilità di adozione di misure protettive e cautelari a tutela del patrimonio del debitore e, ancora di più, della vera e propria prospettiva di

sopravvivenza dell'impresa di ADI (da cui deriva la sopravvivenza di tutte le società del Gruppo).

7.2. Segnalazione di Invitalia del 17 gennaio 2024 ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.L. 23 dicembre 2003 n. 347

Con comunicazione **in data 17 gennaio 2024** Invitalia (che si ricorda è socia della controllante ADIH al 38% insieme ad ArcelorMittal Italy Holding s.r.l. titolare del residuo 62%), dopo avere fatto riferimento

- i. alla situazione di squilibrio economico e finanziario in cui versa ADI,
 - ii. al provvedimento negativo emesso dal TAR Lombardia del 15 gennaio 2024 relativo alla fornitura del gas (riformato dal Consiglio di Stato in data 18 gennaio 2024, cfr. **docc. 8bis e 8ter**),
 - iii. alla parziale escussione da parte di ILVA del *performance bond* emesso a garanzie delle obbligazioni di cui al Contratto di affitto,
 - iv. all'avvio della composizione negoziata della crisi in data 15 gennaio 2024,
- ha segnalato agli organi amministrativi di ADIH e di ADI la *“necessità di immediata, puntuale e completa verifica circa la sussistenza per ciascuna delle società dei requisiti di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge n. 347/2003 (n.d.r. convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004 e successivamente ulteriormente modificato dal decreto-legge n. 2 del 2023 poi convertito in legge n. 17 del 2023 e ulteriormente modificato con decreto-legge n. 4- del 18 gennaio 2024), anche al fine di evitare l'indebito ritardo delle procedure più pertinenti ed appropriate” (doc. 9)*. Con la detta comunicazione, Invitalia ha chiarito di non intendere *“in alcun modo pregiudicare i tentativi che i soci stanno compiendo per rinvenire soluzioni in grado di superare la nota situazione di difficoltà”* in cui verserebbero ADIH e ADI, con riserva di *“ogni iniziativa, compresa la presentazione dell'istanza di cui all'art. 2, comma 2, decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347”*.

Come si avrà modo di illustrare più diffusamente nella parte in diritto, la normativa richiamata prevede che, nei casi di società partecipate da amministrazioni pubbliche statali, *“l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto- legge*

3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231” possa avvenire su istanza del socio che detenga “almeno il 30 per cento delle quote societarie”.

Il meccanismo che attribuisce al socio questa particolare forma di legittimazione ad attivare la procedura di amministrazione straordinaria della società partecipata prevede i seguenti passaggi:

1. segnalazione da parte del socio (nella fattispecie concreta, comunicazione inviata da Invitalia in data 17 gennaio 2024);
2. riscontro entro quindici giorni da parte degli organi amministrativi interpellati;
3. in difetto di presentazione dell’istanza di accesso all’amministrazione straordinaria da parte degli organi amministrativi, in presenza di uno stato di insolvenza, tale iniziativa può essere assunta direttamente dal socio Invitalia.

Attualmente, dunque, pende il termine assegnato agli amministratori per riscontrare la segnalazione di Invitalia.

È altresì pervenuto un ulteriore sollecito il 20 gennaio 2024 (**doc. 9bis**), che conferma l’intenzione di attivare la richiesta anche in termini più rapidi di quelli assegnati dalla legge, in forza della modifica normativa che si illustra nel paragrafo successivo.

7.3. La modificazione dell’art. 2, 2° comma, D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 introdotta con il D.L. 18 gennaio 2024 n. 4

Immediatamente dopo la comunicazione alla controllante ADIH ed al consiglio di amministrazione di ADIH (celebrato il 17 gennaio 2024) della notizia dell’avvenuta presentazione dell’istanza *ex art. 12 CCII*, il Consiglio dei Ministri (**pur in difetto di previsione in ordine del giorno**) ha emanato un Decreto-Legge, che prevede queste significative e “incredibilmente calzanti”, rispetto alla fattispecie concreta, novità:

¹ Questa previsione è stata oggetto di ulteriore modificazione- con decreto-legge 18 gennaio 2024 n. 4, su cui ci si soffermerà più avanti.

1. la legittimazione straordinaria che consente al socio (anche di minoranza) di richiedere l'amministrazione straordinaria della partecipata, riguarda partecipazioni detenute *“direttamente o indirettamente”*;
2. la norma, nella nuova formulazione, inibisce la possibilità di accesso alla composizione negoziata della crisi e a qualunque altro strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinato dal CCII, dalla data di presentazione dell'istanza di accesso alla amministrazione straordinaria attivata *“in surroga”* della legittimata diretta dalla controllante (anche indiretta) e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria stessa oppure fino al passaggio in giudicato del provvedimento con cui viene negata la sussistenza dei presupposti per dar corso a detta procedura;
3. e infine, proprio con finalità di legiferazione *ad personam*, *“se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda di nomina dell'esperto di cui all'articolo 12 decreto legislativo n. 14 del 2019, la relativa domanda è archiviata”*.

Rinviando al prosieguo ogni considerazione sulla illegittimità (di ordine costituzionale ed unionale) di quest'ultima iniziativa legislativa, sia qui sufficiente osservare che **essa ha determinato la diffusione, con amplissima rilevanza mediatica, della notizia dell'ormai prossima e certa apertura dell'amministrazione straordinaria di ADI, con improcedibilità di qualunque altra ipotesi di risanamento anche precedentemente avviata**, tanto che nei giorni immediatamente successivi questo tipo di informativa è stata data anche alle organizzazioni sindacali e ai rappresentanti dell'indotto (cfr. tra le fonti governative: <https://www.governo.it/it/articolo/ex-ilva-di-taranto-riunione-del-tavolo-tra-governo-e-organizzazioni-sindacali/24784>; cfr. anche elenco rassegna stampa 17-25 gennaio 2024 **doc. 10**)

Da ultimo anche questa mattina, 25 gennaio 2024, il Sole 24 Ore riporta una notizia del seguente testuale tenore: *“Acciaierie d'Italia rilancia la composizione negoziata della crisi per schivare l'amministrazione straordinaria. Ieri la Camera di*

*Commercio di Milano, dove c'è la sede della società, ha iscritto l'istanza che l'ad Lucia Morselli ha presentato lo scorso 17. Chiesta anche l'applicazione delle misure protettive del patrimonio per arginare i creditori. **Il fatto che la CdC abbia preso in carica l'istanza non neutralizza il precedente decreto legge proprio sulla amministrazione straordinaria.** Questo infatti prevede all'articolo 1 che <<se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda per l'avvio della composizione negoziata, si prevede l'archiviazione della relativa domanda>>" (cfr. doc. 10).*

7.4. La situazione determinatasi per effetto degli ultimi eventi

A valle della scriteriata e perdurante diffusione delle notizie sopra riportate, si è registrata **una immediata reazione di enorme preoccupazione dei creditori e, in generale, di tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, hanno a che fare con ADI (già drammaticamente coinvolti nell'amministrazione straordinaria di ILVA del 2015);** soggetti che hanno subito sospeso o hanno minacciato di sospendere le proprie obbligazioni, come sarà documentato nel paragrafo dedicato al *periculum in mora*.

8. La necessità delle misure protettive e cautelari

Nell'attuale situazione e con il clima venutosi a creare, tenuto conto che per l'operatività e la sopravvivenza stessa dell'azienda di cui si discute, anche solo pochi giorni di stallo senza misure di protezione del patrimonio e dei rapporti negoziali pendenti sono idonei a provocare danni gravissimi ed irreparabili, è necessario chiedere conferma delle forme di protezione già anticipate con la domanda ex art. 12 CCII presentata il 15 gennaio 2024.

Prima tra tutte la previsione ai sensi dell'art. 18, 4° comma CCII, secondo cui *"dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive"*.

Ciò consentirebbe:

- di superare o quantomeno arginare il convincimento generalizzato, maturato a seguito della pubblicazione del D.L. 18 gennaio 2024, n. 4, secondo cui, nella fattispecie concreta, in ogni caso, a semplice iniziativa del socio – nei termini sopra riportati – si aprirà la procedura di amministrazione straordinaria;
- di dare corso, seriamente, concretamente e con l'urgenza che la fattispecie richiede concrete a trattative con la presenza e l'aiuto dell'esperto nominato, anche per superare lo stallo creatosi nel dialogo tra i soci.

DIRITTO

9. Il fumus boni iuris

9.1. Considerazioni preliminari

Come noto, nella disciplina disegnata dal CCII, il Legislatore, abbandonato il regime dell'*automatic stay* - per doverosa ottemperanza delle prescrizioni unionali -, ha approntato rimedi tipici di protezione del patrimonio del debitore, affinché sia assicurata la fruttuosità e il buon esito del percorso di risanamento, che hanno una operatività immediata alla data della pubblicazione della relativa istanza al Registro Imprese unitamente alla accettazione dell'esperto.

Le normali esigenze cautelari che sussistono in qualunque fattispecie di risanamento, nella fattispecie concreta, sono significativamente amplificate da circostanze davvero peculiari che incrementano la necessità di protezione, rappresentate:

- dalla tipologia di impresa di cui si discetta (si ricorda che gli impianti siderurgici ex ILVA costituiscono "*stabilimenti di interesse strategico nazionale*"), che non può subire interruzione della propria operatività neppure per pochi giorni;
- dalle numerose e macroscopiche anomalie che si sono registrate nelle ultime settimane, in un contesto in cui la crisi di ADI sarebbe stata ben più efficacemente gestibile (sia con l'immissione di finanza da parte dei soci, come richiesto in prima battuta sin dall'autunno del 2023, sia con ricorso al credito come ipotizzato con il progetto di risanamento posto alla base della composizione negoziata della crisi);

- dalla totale assenza di riservatezza delle fasi più delicate delle trattative tra i soci e della fase di accesso alla composizione negoziata della crisi, con esiti che sono sotto gli occhi di tutti;
- dalla promulgazione di modifiche normative *ad hoc*, con la specifica, finanche dichiarata, finalità di impedire alla Società di utilizzare legittimamente i mezzi messi a sua disposizione dall'Ordinamento: tali modifiche, lungi dall'essere orientate al risanamento dell'azienda di cui si discetta, sembrano null'altro che un "atto di forza", per dirimere controversie tra soci, con gravissima sottovalutazione degli effetti che si producono sulla vita della società, dei suoi dipendenti e dei suoi creditori, con tutto ciò che questo comporta.

Nella fattispecie concreta, la conferma delle misure protettive e la concessione delle cautelari devono necessariamente intervenire poiché – in difetto – non sussisterebbe nessuna possibilità alternativa di risanamento, che invece, nel caso di specie più che mai, deve rappresentare l'obiettivo primario di tutti gli interlocutori che saranno, nei rispettivi ruoli, coinvolti dall'esperto. In altre parole, in piena aderenza alla *ratio* sottesa alla disciplina delle misure protettive dettata dal CCII, solo con la conferma di tali misure è possibile salvaguardare il buon esito delle trattative con i creditori e così consentire quella che, per come meglio si dirà *infra*, è l'unica concreta e ragionevole possibilità di positivo superamento della crisi.

Tenuto conto che, alla luce delle recenti novità normative introdotte di cui si è fatto poco più sopra cenno, è stato persino messo in dubbio il diritto di ADI ad accedere alla composizione negoziata ovvero comunque di coltivarla, è preliminarmente necessario sgombrare il campo da ogni equivoco sul punto.

9.2. Il diritto di ADI di accesso alla composizione negoziata della crisi

9.2.1. Premessa

È un fatto noto e pacifico che il CCII, recependo precetti vincolanti di matrice unionale, ha fortemente valorizzato tutti gli strumenti alternativi di risoluzione della crisi di impresa (diversi dalle procedure maggiori, aventi caratteristiche intrinsecamente liquidatorie): il Legislatore europeo ha infatti chiesto l'adozione di interventi normativi finalizzati alla introduzione dei c.d.

“quadri di ristrutturazione preventiva”, intesi come misure volte al risanamento dell’impresa, per consentire ai debitori un risanamento precoce che potesse prevenire l’insolvenza evitando che imprese dotate di potenzialità produttiva vengano liquidate. È dunque significativamente valorizzato, a livello di sistema, l’**obiettivo di conservazione della impresa**, a fronte della riconosciuta funzionalità della stessa quale elemento propulsivo della società, come strumento di tutela dei posti di lavoro, di conoscenze e competenze, e anche come strumento di creazione di ricchezza, con positivo effetto sul gettito fiscale.

Con questi medesimi obiettivi è stato introdotto l’istituto della composizione negoziata della crisi, che – comportando una minore invasività della vita delle imprese, quale conseguenza dell’assenza di qualunque forma di spossessamento – ha assicurato nei primi anni di applicazione uno strumento particolarmente duttile ed efficiente per stabilire relazioni trasparenti ed improntate ai principi di correttezza e buona fede tra il debitore e tutti i soggetti a vario titolo interessati dalla crisi.

9.2.2. La disciplina normativa applicabile ad ADI: insussistenza di limitazioni di accesso alla CNC

ADI, all’esito di articolati approfondimenti posti in essere dall’organo di gestione, con il costante supporto di un *team* di professionisti esperti, sia di diritto della crisi, sia di diritto pubblico e debitamente sollecitata dai sindaci, ha azionato la composizione negoziata della crisi, individuata quale rimedio di gran lunga preferibile per attuare il risanamento della società rispetto a quelli teoricamente a disposizione.

Il deposito della domanda è avvenuto in data 15 gennaio 2024, in un momento in cui nessuna norma impediva o limitava il ricorso all’art. 12 e segg. CCII (essendo state le limitazioni introdotte con decorrenza dal 19 gennaio 2024, doc. 11 Gazzetta Ufficiale e quadro sinottico).

Per tale ragione, la composizione negoziata della crisi attivata da ADI dovrà avere regolarmente corso e dovrà essere accompagnata, non appena possibile, dall’emanazione di misure protettive e cautelari, funzionali allo scopo del risanamento, senza alcuna possibilità di archiviazione “automatica”, poiché la

norma entrata in vigore il 19 gennaio 2024 è norma procedimentale, per la quale non è stata prevista (né avrebbe potuto essere prevista) nessuna forma di retroattività, sicché non è applicabile alla composizione avviata il 15 gennaio 2024, in forza dell'applicazione dell'art. 11 delle preleggi.

9.2.3. Gradatamente: insussistenza di presupposti per l'applicabilità dell'art. 2 nella nuova formulazione

Se anche si volesse ipotizzare – il che evidentemente non è – l'applicabilità dell'art. 2 più volte richiamato, nella versione derivante dalla pubblicazione del D.L. 18 gennaio 2024 n. 4, avvenuta il 19 gennaio 2024, in ogni caso la disciplina non potrebbe trovare applicazione alla fattispecie concreta per molteplici ragioni, tutte munite di efficienza causale autonoma.

In primo luogo, non è ad oggi stata promossa (né avrebbe potuto) una procedura di amministrazione straordinaria: pende, infatti, il termine di quindici giorni assegnato all'organo amministrativo per riscontrare la richiesta del socio Invitalia del 17 gennaio 2024. Con il che, neppure in astratto, si sarebbe verificata la causa di esclusione ovvero di archiviazione della composizione negoziata introdotta con il nuovo art. 2. Peraltro, nell'ambito della composizione negoziata è stata richiesta la concessione delle misure protettive, tra cui - ai fini che qui rilevano - quella prevista dall'art. 18, 4° CCII.

L'accesso alla procedura di amministrazione straordinaria richiede, poi, l'accertamento della sussistenza di uno stato di insolvenza della debitrice, stato in cui non versa ADI, essendo la sua crisi certamente reversibile, oltre che gestita dall'organo amministrativo, proprio mediante l'iniziativa di accesso alla composizione negoziata della crisi, tempestivamente e del tutto responsabilmente promossa dall'organo di gestione di ADI

Si tenga presente che anche in occasione del consiglio di amministrazione della controllante ADIH del 17 gennaio 2024, il presidente del collegio sindacale ha confermato che nessuno stato di insolvenza sussiste né in capo ad ADIH né, per quanto riferito dal collegio sindacale della controllata, in capo ad ADI (versando quest'ultima in uno stato di crisi, tempestivamente attenzionato ed altrettanto tempestivamente gestito dal consiglio di amministrazione).

Poiché nella impostazione generale del Legislatore della Riforma l'accesso a procedure concorsuali maggiori (tale è certamente l'amministrazione straordinaria che ha come presupposto l'insolvenza e comporta uno spossessamento totale dell'imprenditore) è individuato come soluzione estrema e residuale, l'accesso alla composizione negoziata rappresenta anche in chiave sistematica la soluzione di gran lunga preferibile come tale opportunamente seguita dall'organo gestorio.

Avendo lo strumento prescelto natura meno invasiva, esso potrà assicurare nella forma più ampia ed efficace anche la composizione delle divergenze tra i soci (all'origine delle più recenti e preoccupanti evoluzioni), divergenze che attualmente il socio pubblico pretende – in maniera del tutto abusiva – di comporre a colpi di normazione di urgenza. Non si comprende, infatti, per quale ragione:

- il Socio Pubblico, che annuncia alla stampa l'intendimento di finanziare l'impresa dopo il commissariamento straordinario per Euro 320.000.000, molto banalmente non li investa direttamente nella azienda *in bonis* di cui è azionista da tre anni e di cui detiene il controllo paritetico;
- la prospettiva espressa dal Socio Pubblico di aprire il capitale a nuovi soci privati non sia sondata, immediatamente, anche nel corso della composizione negoziata e magari grazie alla mediazione dell'esperto, stante la disponibilità già manifestata e di recente ribadita in tal senso dal socio privato (**doc. 12**).

9.2.4. In ogni caso, illegittimità rispetto alla legislazione unionale dell'art. 2

Per quanto i rilievi che precedono siano assolutamente assorbenti, è doveroso eccepire l'illegittimità dell'art. 2 (nella originaria e, soprattutto, nella attuale formulazione) sia per contrarietà alla normativa unionale, sia per incostituzionalità.

Quanto al primo aspetto, rinviando a quanto più diffusamente esposto nel parere *pro-veritate* del prof. Lorenzo Stanghellini (**doc. 13**), ci si limita ad osservare quanto segue.

Come già segnalato, la norma, per come disegnata all'esito della emanazione del D.L. 18 gennaio 2024 n. 4, prevede che dal momento di

presentazione dell'istanza per l'accesso alla amministrazione straordinaria (e sino a sua completa definizione) non possa essere attivata e, ove attivata, sia da archiviare, la composizione negoziata: ciò determinerebbe come conseguenza la decadenza anche dell'effetto preclusivo alla dichiarazione di insolvenza prodotto dalle misure protettive ex art. 18, 4° comma, CCII.

La modifica introdotta si pone visibilmente in contrasto con i principi di derivazione unionale, e in particolare con la direttiva (UE) 2019/1023 (la “Direttiva”), per le seguenti ragioni:

- la composizione negoziata e le misure protettive costituiscono parte dell'attuazione della Direttiva;
- le misure protettive hanno l'effetto di precludere l'apertura di procedure che mirano alla liquidazione del patrimonio del debitore, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva (che al par. 1 sospende gli eventuali obblighi del debitore di farne domanda previsti dalla legge nazionale e al par. 2 preclude l'apertura su domanda di creditori);
- in linea generale, pertanto, l'art. 7 della Direttiva preclude (anche) la sottoposizione all'amministrazione straordinaria, che mira alla liquidazione del patrimonio (né l'eventuale esito ristrutturativo dell'amministrazione straordinaria, possibile secondo la vigente normativa, muta la conclusione, in quanto secondo il Considerando 38 gli effetti preclusivi dell'art. 7 “*dovrebbero comprendere anche le procedure che potrebbero permettere la ristrutturazione del debitore*”);
- limitate sono le eccezioni a tale regola e certamente non ricorrono nel caso di specie, in cui il socio Invitalia agirebbe non già nell'esercizio di un interesse pubblico, bensì – all'evidenza e come reso chiaro anche dalla tempistica di introduzione della norma in questione – per dirimere interessi di tipo privatistico nei rapporti con il socio: non è casuale che ad esempio il Corriere della Sera del 17 gennaio 2024, titoli “*Ex Ilva, commissario in arrivo decreto per azzerare Mittal*”.
- secondo il testo vigente dell'art. 2 del Decreto Marzano, la legittimazione spetta ai “*soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie*”; la norma non contiene alcun riferimento alla natura pubblica del socio (come era invece nel testo previgente la

modifica attuata con D.L. 4/2024); pertanto, (i) in primo luogo, sulla base di un'interpretazione letterale della disposizione, essa si pone in contrasto con i principi espressi dalla Direttiva, in quanto consente di presentare la richiesta di apertura dell'amministrazione straordinaria anche al socio privato di una società partecipata direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali; (ii) in secondo luogo, secondo il medesimo tenore letterale della norma, la legittimazione spetta anche al socio che non sia esso stesso un'amministrazione pubblica statale (e dunque una "*pubblica autorità*"), bensì sia solo partecipato da un'amministrazione pubblica statale; ne è un esempio il caso di specie, in cui legittimata a presentare l'istanza *ex art. 2, 2° comma*, Decreto Marzano sarebbe Invitalia, cioè una società per azioni che, pur se interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, persegue pur sempre finalità lucrative, essendo anche titolare di partecipazioni in società aventi tale scopo.

L'art. 7 della Direttiva è dotato di effetto diretto e può quindi essere invocato dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di uno Stato membro che l'abbia recepito in modo non corretto (come è accaduto nel caso di specie).

Il principio del primato del diritto dell'Unione impone al giudice nazionale l'obbligo di garantire la piena efficacia delle prescrizioni di tale diritto nell'ambito della controversia di cui è investito. Ove non possa procedere a un'interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, disapplicherà all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, contraria a una disposizione del diritto dell'Unione che abbia effetto diretto, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.

Per tutto quanto precede, l'art. 2, 2° comma, D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 (nella sua nuova formulazione introdotta con il D.L. 18 gennaio 2024 n. 4) contiene una norma **contraria all'art. 7 della Direttiva** (non trovando una legittimazione nella facoltà ricavabile dal considerando 38 in capo agli Stati membri dell'UE a favore di procedure liquidatorie aperte su richiesta di una "*pubblica autorità*" che agisce "*nell'interesse generale*", posto che Invitalia non riveste la qualifica di

“pubblica autorità” che agisce “nell’interesse generale”) e **deve essere disapplicata dal giudice nazionale.**

La disapplicazione di questa norma comporta l’impossibilità che Invitalia, - da un lato, richieda al Ministro delle attività produttive (oggi, Ministro delle Imprese e del Made in Italy) l’emissione del provvedimento di apertura dell’amministrazione straordinaria nella situazione data e, dall’altro lato, - richieda alla Camera di Commercio l’archiviazione di una composizione negoziata (oltretutto avviata in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 4 del 18 gennaio 2024) in violazione della normativa unionale. Simultaneamente, non sarà consentito alla Camera di Commercio di dare esecuzione alla richiesta eventualmente proveniente da Invitalia di fare luogo all’archiviazione della composizione negoziata più volte richiamata².

9.2.5. In ogni caso, illegittimità costituzionale dell’art. 2

La norma in discussione è poi palesemente incostituzionale (e già lo era all’esito della modifica legislativa introdotta con il D.L. n. 5 gennaio 2023, n. 2, come diffusamente illustrato nei pareri all’epoca redatti dai prof.ri Sabino Cassese e Arianna Vendaschi, cfr. **docc. 14-15**).

In primo luogo, viene violato il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., perché la norma è disposta solo per il caso di società con partecipazione pubblica qualificata (purché non quotata), perché è dettata per i “*casi di società partecipate dallo Stato*”. Ora, la legge può dettare disposizioni che producono trattamenti differenziati, ma a condizione che tali differenziazioni siano ragionevoli. Non lo sono, in questo caso, perché l’atto con forza di legge dispone solo per il settore siderurgico, solo in caso di partecipazione qualificata pubblica, solo per stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, in sostanza solo per una società, anche se non nominativamente indicata: le modificazioni da ultimo

² Non è neppure il caso di soffermarsi su questioni di difetto di giurisdizione relativamente ad un simile ordine da impartirsi alla Camera di Commercio, considerato che questo tema risulta ampiamente già esaminato e risolto in casi analoghi, quali quello del divieto di pubblicazione di protesti illegittimamente levati nel relativo Bollettino (Cass., SS.UU., sentenza 25/02/2009 n° 4464).

introdotte, che mirano a frustrare l'accesso alla composizione negoziata della crisi (di ADI), rendono la circostanza ancora più clamorosamente evidente.

In secondo luogo, viene deviato dallo scopo indicato dalla legge il potere di iniziativa in materia di amministrazione straordinaria: la norma conferisce infatti al socio di minoranza il potere di espropriare del potere di iniziativa il soggetto interessato (cioè, l'organo gestorio, che ovunque nel nostro ordinamento concorsuale e societario è il soggetto deputato ad assumere tali decisioni, a maggior ragione oggi con l'introduzione degli artt. 120bis e ss. CCII).

In terzo luogo, viene violato il principio di libertà dell'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) perché viene consentito lo spossessamento della società e l'affidamento ad un commissario straordinario non su istanza dell'interessato, per il tramite del suo organo gestorio, ma su istanza di una società con totale partecipazione statale, azionista indiretto e per di più di minoranza.

Vi è anche un recentissimo arresto della Corte Costituzionale che, in fattispecie concettualmente assimilabile alla presente, ha affermato che *“la disposizione censurata, avendo introdotto una norma innovativa ad efficacia retroattiva, al fine specifico di incidere su giudizi pendenti in cui era parte la stessa amministrazione pubblica, e in assenza di ragioni imperative di interesse generale, si è posta in contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti in giudizio, sanciti dagli artt. 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nonché con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e certezza dell'ordinamento giuridico di cui all'art. 3 Cost.”* (Corte Cost., 11 gennaio 2024, n. 4). Si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale della corte che *“la sentenza ribadisce e rafforza la costruzione di una solida sinergia fra principi costituzionali interni e principi contenuti nella CEDU” e fra la Corte costituzionale e la Corte di Strasburgo, nell'ottica di un rapporto di <<integrazione reciproca>>*³.

³ https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_2024011104559.pdf

9.3. Il diritto alle misure protettive e cautelari

Dalla sussistenza del diritto di accesso alla composizione negoziata della crisi discende automaticamente il diritto di richiedere le forme di protezione del patrimonio che tale disciplina contempla agli artt. 18 e segg. D'altro canto, i soci stessi dovrebbero auspicare di ottenere tali protezioni quanto prima tenuto conto che, in difetto di esse e di immediata attivazione delle azioni previste con il Progetto di piano di risanamento (ovvero di differente sostegno finanziario attuato direttamente dai soci, come richiesto da tempo), ADI stessa non sarà in condizione di onorare – tra le altre – le obbligazioni contenute nel contratto di affitto di azienda (che prevede l'acquisto da parte di ADI alla data del 31 maggio 2024), fino ad oggi adempiute. Il che comporterà un rischio di risoluzione dello stesso.

ADI, sin dal momento del deposito della domanda di nomina dell'esperto, ha anticipato la volontà di richiedere sia misure protettive *erga omnes*, sia misure cautelari.

Le "misure protettive" sono misure temporanee volte ad evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Le "misure cautelari", invece, sono provvedimenti emessi a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Entrambe risultano necessarie ed imprescindibili, oltre che della massima urgenza, per la continuità aziendale di ADI; continuità che, in difetto delle citate protezioni, verrebbe a cessare probabilmente nell'arco di pochi giorni, proprio in conseguenza della grande eco mediatica che hanno avuto gli accadimenti degli ultimi giorni più sopra ricostruiti.

L'azienda di cui si discute, lo si ribadisce nuovamente, è un impianto estremamente complesso e delicato che non può fermarsi neppure pochi giorni, se non a rischio della sua sostanziale distruzione.

9.4. Segue: la richiesta di conferma delle misure protettive *erga omnes* in conformità all'art. 18, 1° e 5° comma, CCII

La richiesta di misure protettive, benché destinata allo stato a spiegare, nel caso concreto, effetti immediati solo sul giudizio cautelare *ex artt.* 671 e 700 cod. proc. civ. incardinato da Grade One S.A. dinanzi al Tribunale di Milano (R.G. 42089/2023 – giudice dott.ssa Caterina Centola – con prima udienza fissata all'11 gennaio 2024 poi rinviata al 24 gennaio 2024 ed oggi in riserva, stante l'assenza di ulteriori procedure cautelari ed esecutive pendenti) deve essere rivolta *erga omnes*, per assicurare il risultato auspicato di protezione generalizzata del patrimonio del debitore in pendenza delle trattative. Infatti, anche a seguito delle recenti evoluzioni sopra illustrate, è da prevedere un incremento delle azioni coattive di recupero, soprattutto sino a quando non rientra l'allarme generato da tutti i fatti sopra ricostruiti.

Non sussistono dubbi circa l'ammissibilità di misure protettive *erga omnes* nell'ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi: invero, tale tipologia di misure rappresenta proprio la fattispecie generale prevista dall'art. 18, 1° comma, CCII, poiché tale norma prescrive *ex lege* – in presenza di apposita istanza del debitore – l'effetto automatico verso tutti i creditori (esclusi i lavoratori) a partire dal giorno della pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto nel Registro delle Imprese.

Il Tribunale, nell'ambito della decisione sulla conferma e/o modifica delle misure protettive, è tenuto sostanzialmente solo

- a) a compiere una valutazione prognostica di "fattibilità", per verificare se, sulla base della documentazione depositata, sia di ragionevole realizzabilità l'obiettivo di risanamento, con il supporto dell'esperto nominato (il *fumus*),
- b) a verificare che la loro mancata concessione provochi un pregiudizio irreparabile al buon esito delle trattative (il *periculum*);
- c) a valutare se le misure richieste siano proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori, nonché strutturalmente idonee a salvaguardare trattative, per il raggiungimento di un risanamento che non risulti, come detto, manifestatamente implausibile.

Tutte condizioni che sussistono senza dubbio nel caso di specie.

Pertanto, si chiede al Tribunale di Milano di confermare le misure protettive, ovvero il divieto:

- (i) ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore,
- (ii) ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa,
- (iii) alle controparti di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, o di anticiparne la scadenza o modificarli in danno ad ADI per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto all'accesso alla composizione negoziata della crisi;
- (iv) di emanazione della sentenza di accertamento dello stato di insolvenza ai fini dell'apertura dell'amministrazione straordinaria (in conformità all'art. 18, 4° comma CCII).

La finalità di tali misure, nel contesto dato, appare evidente.

Da un lato, è essenziale evitare iniziative individuali che metterebbero a repentaglio il percorso di risanamento (pignoramenti o sequestri che incidano negativamente sulla operatività aziendale).

Dall'altro, la continuità aziendale può essere garantita solo ed esclusivamente

- ✓ con il mantenimento in essere degli affidamenti concessi dagli istituti finanziari e dai Creditori Primari e, soprattutto, alle condizioni oggi in vigore, così come espressamente contemplato dall'art. 18, 5° comma CCII;
- ✓ evitando i meccanismi di decadenza dal beneficio del termine nei rapporti di finanziamento o di eventuali piani di rientro in corso.

Con particolare riguardo alla sussistenza del *periculum*, si consideri ad esempio che la società godeva delle seguenti linee di credito di *factoring* che sono state tutte sospese di fatto o formalmente revocate nell'ultima settimana

ADI POSIZIONE FACTOR AGGIORNATA ALLA DATA DEL 23.01.24				
ENTE CREDITIZIO	CARATTERISTICHE LINEA	VALORE LINEA	MODIFICA OPERATIVITA'	FONTE CONFERMA/MODIFICA
GENERAL FINANCE	PROSOLUTO	210.000.000	SI, sospenso in concreto	PRESENTAZIONE 19.01.24, con cessione crediti; erogazione di fatto sospesa
	PROSOLVENDO		SI, sospenso in concreto	PRESENTAZIONE 19.01.24, con cessione crediti; erogazione di fatto sospesa
	PROSOLUTO NOTNOT			
SACE FACTOR	PROSOLUTO	200.000.000	SI - revocato	revoca 23/1/2024
	PROSOLVENDO	50.000.000	SI - revocato	revoca 23/1/2024
UNICREDIT FACTOR	PROSOLVENDO	97.000.000	SI, sospenso in concreto	PRESENTAZIONE 19.01.24, con cessione crediti; erogazione di fatto sospesa
	PROSOLVENDO NOTNOT	20.000.000	SI, sospenso in concreto	PRESENTAZIONE 19.01.24, con cessione crediti; erogazione di fatto sospesa
	PROSOLUTO	50.000.000	SI, sospenso in concreto	PRESENTAZIONE 19.01.24, con cessione crediti; erogazione di fatto sospesa
	PROSOLUTO NOTNOT	10.000.000	SI, sospenso in concreto	PRESENTAZIONE 19.01.24, con cessione crediti; erogazione di fatto sospesa

In particolare, le cessioni di fatture clienti effettuate il 19 gennaio 2024 verso Unicredit Factoring s.p.a. e verso General Finance s.p.a. non sono state pagate da questi istituti che ad oggi stanno trattenendo immotivatamente il relativo corrispettivo per un totale di circa euro 22,7 milioni.

Inoltre, con comunicazione in data 23 gennaio 2024, Sace Factor ha “revocato ai sensi del “CONTRATTO DI FACTORING” a suo tempo sottoscritto tra le nostre società, la revoca con effetto immediato del plafond in essere” (doc. 24).

Nei giorni scorsi, è stata preannunciata l’escussione delle garanzie da parte di ENI nei confronti dei soci per circa Euro 75 milioni.

Tutto ciò considerato, è allora indispensabile l’adozione di misure protettive che assicurino il regolare mantenimento di tutti i rapporti negoziali essenziali alla prosecuzione dell’attività in pendenza delle trattative.

Si consideri, in proposito, che nel Progetto di piano di risanamento, fatta salva la possibilità di raggiungere accordi di diverso tipo in sede definitiva:

- **non sono contemplati stralci,**
- **ma solo la moratoria dei Creditori Primari,**
- **con adempimento delle obbligazioni correnti e soddisfacimento di quelle scadute, con tempi e modi da definire, una volta messa in sicurezza la continuità aziendale.**

È altresì previsto che, tornata nelle condizioni di negoziare con i propri interlocutori in un clima più sereno, ADI possa portare avanti le trattative che erano già state avviate dall’autunno scorso, con importanti istituti bancari per l’acquisto dell’azienda nei termini del contratto (al fine di discutere non solo ipotesi di finanziamento del circolante, ma anche - in pool - l’acquisto dell’azienda

attraverso l'erogazione di mutui ipotecari): ciò determinerebbe una decisa svolta nella vita della società, che potrebbe guardare al futuro contando su un patrimonio proprio, nella direzione dell'attuazione del *Business Plan* di medio lungo termine indicato nel Progetto di Piano di risanamento.

9.5. Segue: la richiesta di emissione di misure protettive /cautelari atipiche

9.5.1.- Considerazioni preliminari

Inoltre, la Società intende avvalersi delle misure protettive atipiche/cautelari consistenti:

- a) nella richiesta di inibitoria della facoltà di sospensione dei contratti ex art. 18, 5° comma, CCII;
- b) nella richiesta di sospensione/inibitoria di alcune prestazioni inerenti specifici rapporti contrattuali
- c) nella richiesta di inibitoria, per quanto di rispettiva competenza
 - ad Invitalia di richiedere l'amministrazione straordinaria e, per l'effetto, richiedere alla Camera di Commercio di Milano di archiviare la composizione negoziata della crisi avviata il 15 gennaio 2024;
 - alla Camera di Commercio di Milano di disporre l'archiviazione, su richiesta di Invitalia ovvero d'ufficio, della composizione negoziata medesima.

Circa la ammissibilità, in astratto e in via generale, delle misure richieste si rileva quanto segue.

A differenza delle misure protettive contemplate nell'art. 18 CCII, la Legge non tipizza in alcun modo le misure cautelari. Il loro contenuto è, dunque, per definizione atipico (dunque può essere il più vario) ma viene ben individuato l'obiettivo cui le stesse devono tendere, a cui i provvedimenti emanati devono poi essere preordinati.

- In particolare, sono definiti, in generale, provvedimenti cautelari quelli
- «*emessi dal giudice a tutela del patrimonio e dell'impresa del debitore che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza*» (definizione di provvedimento cautelare contenuta nell'art. 2, lett. q, CCII);

e, in particolare, nell'ambito della composizione negoziata, quelli che

- “consentano **di condurre a termine le trattative**” (art. 19, 1° comma, CCII).

Dalla lettura in chiave sistematica delle due norme innanzi richiamate, può trarsi la conclusione che, nell'ambito della composizione negoziata, rientrano in tale novero tutti quei provvedimenti che consentano al debitore di conseguire gli obiettivi che si è prefissato con l'adozione della richiamata procedura.

In tale prospettiva (che per certi versi allontana il concetto di misura cautelare nell'ambito del diritto della crisi di impresa da quello del diritto processuale civile):

- l'oggetto di tutela e la finalità della tutela cautelare sembrano essere (non tanto e non solo un diritto che rischia di essere pregiudicato nelle more di un giudizio come nel processo civile, bensì) il superamento della condizione di squilibrio economico-finanziario o patrimoniale che ha indotto l'avvio del percorso di risanamento;
- la valutazione sulla sussistenza del *fumus* dovrebbe avere ad oggetto (la verosimiglianza dell'esistenza del diritto, quanto piuttosto) la verosimiglianza del buon esito del percorso di risanamento;
- il vaglio sulla sussistenza del *periculum* si dovrebbe incentrare (non sulle sorti del diritto in difetto di adozione della misura, bensì) sulle sorti del percorso di risanamento in difetto di misura.

Il contenuto dei provvedimenti va quindi “modellato” in base alle esigenze che caratterizzano la situazione specifica esaminata ed alla strumentalità delle misure richieste con gli obiettivi del risanamento⁴.

L'unico limite individuato dalla giurisprudenza di merito (la medesima richiamata nella nota 4) è costituito dai **principi di proporzionalità, del minimo**

⁴ In questo senso si esprimono anche i primi provvedimenti dei giudici di merito. Se ne richiama, in particolare, uno recente del Tribunale di Milano (ordinanza del 17 gennaio 2022), secondo cui “Le misure possono, dunque, essere confermate quando (i) il tribunale si convince che esiste una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento (fumus boni iuris) e quando (ii) il tribunale reputa che le misure, nella gradazione necessaria, siano funzionali a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento aziendale (periculum in mora)”.

mezzo e di lesività non oltre lo stretto necessario delle aspettative creditorie.

In definitiva, in un contesto in cui il piano di risanamento prospettato dal debitore abbia anche solo verosimiglianza di realizzazione, possono costituire oggetto di misura cautelare tutti quei provvedimenti che:

- a) siano funzionali a tale scopo;
- b) non pregiudichino in modo sproporzionato i diritti dei soggetti destinatari degli stessi.

Si tenga del resto conto che, ai sensi dell'art. 19, 6° comma, e sempre in una logica di equo contemperamento di tutti gli interessi in gioco, su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto nominato, il Giudice che ha emesso i provvedimenti può sempre *“revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti”*.

9.5.2. Richiesta di inibitoria della facoltà di sospensione dell'adempimento dei contratti pendenti ex art. 18, 5° comma, CCII.

L'ultimo capoverso dell'art. 18, 5° comma, CCII prevede che, dal momento della pubblicazione dell'istanza e fino al provvedimento di conferma delle misure protettive, i creditori abbiano la facoltà di sospendere l'adempimento dei contratti pendenti.

La norma si innesta nell'ambito di una disposizione (l'art. 18, 5° CCII nel suo complesso) che individua un effetto automatico delle misure protettive a beneficio del debitore, stabilendo che i creditori colpiti dalle misure protettive non possano (tra le altre cose) unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti. Essa è volta a sterilizzare la proposizione di eccezioni di inadempimento e l'attivazione di rimedi che provocano la risoluzione, generate dal mancato pagamento di crediti pregressi e, più in generale, a scoraggiare i comportamenti ostili al tentativo di risanamento proposto dal debitore.

In tale ambito, la previsione di cui all'ultimo capoverso di tale articolo (ossia quella che contempla la facoltà di sospensione dell'adempimento dei contratti nel

periodo fra la pubblicazione dell'istanza e il provvedimento di conferma delle misure protettive) è finalizzata ad evitare che i creditori subiscano un pregiudizio eccessivo nelle more della decisione del Tribunale.

Tuttavia, anche l'esercizio di tale facoltà non può prescindere da un giudizio di bilanciamento con l'interesse, meritevole di pari (e forse superiore) tutela, alla continuità operativa della società in composizione negoziata, nei casi in cui la sospensione dell'esecuzione dei contratti pendenti possa segnarne in maniera esiziale gli esiti.

Se è pur vero che, generalmente, il provvedimento di conferma delle misure protettive interviene in un tempo relativamente breve (entro dieci giorni dal deposito del ricorso deve essere fissata l'udienza prevista dall'art. 19, 3° comma CCII), non è men vero che, l'esercizio di tale facoltà di sospensione da parte dei creditori potrebbe essere, nel caso specifico e per le ragioni più volte chiarite, in grado di pregiudicare irrimediabilmente qualunque *chance* di continuità di ADI.

In altre parole, nell'estrema delicatezza della situazione attuale, anche solo pochi giorni di stallo o di contrazione dell'attività, e dunque di mancata regolare esecuzione dei rapporti negoziali pendenti essenziali per la continuità produttiva (seppure in forma circoscritta), sono idonei a provocare danni gravissimi ed irreparabili, probabilmente esiziali per l'operatività e la sopravvivenza stessa dell'azienda di cui si discute.

Si immaginino, infatti, le ripercussioni che potrebbe avere, in una simile situazione, la sospensione di tutti quei contratti strategici funzionali a garantire la normale operatività aziendale.

È pur vero che, in questo frangente, la sospensione della prestazione da parte dei creditori (producendo un pregiudizio grave ed irreparabile al debitore) integrerebbe nella sostanza la violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza secondo l'art. 4, 1° comma, CCII nonché dell'art. 16, 6° comma, CCII, che impone il dovere di leale collaborazione di tutte le parti coinvolte.

Ma è altrettanto vero che il rischio che ciò accada è concreto, anche in ragione dei condizionamenti ambientali, oggettivamente amplificati dalla

diffusione di notizie in ordine all'imminente apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

Al fine di non compromettere i benefici che deriverebbero dalla concessione delle misure protettive (che a loro volta sono funzionali al buon fine del percorso di risanamento intrapreso) è dunque **indispensabile inibire in via cautelare e con decreto *inaudita altera parte*, la facoltà dei creditori strategici di sospendere i contratti fino al provvedimento di conferma delle misure protettive**, anticipando in tal modo gli effetti delle stesse per evitare il rischio che, nelle more della decisione dei Tribunale, che auspicabilmente sarà comunque adottata con l'urgenza del caso, possano essere lese definitivamente le prospettive di risanamento.

Si è consapevoli del fatto che, di regola, la concessione di una misura cautelare richiede l'individuazione dei soggetti passivi della richiesta, ma la fattispecie concreta e la misura richiesta sono – anche sotto questo aspetto – del tutto peculiari.

Data la articolazione della attività (e l'oggettiva situazione di emergenza in cui essa viene gestita da qualche tempo), non è possibile una preventiva elencazione dei soggetti che erogano prestazioni da considerarsi essenziali e che, dunque, potrebbero costituire oggetto della misura cautelare richiesta.

D'altro canto, la misura cautelare dell'inibitoria della facoltà di sospensione delle prestazioni, ha null'altro che la finalità di anticipare di pochi giorni l'effetto automatico di una misura protettiva (art. 18, 5° comma CCII) richiesto *erga omnes*: con la conseguenza che anche la misura cautelare anticipatoria può fisiologicamente avere la stessa estensione.

Nel segnalare che l'inibitoria con decreto opererebbe comunque per pochi giorni, sino alla conferma delle misure protettive, potrebbe, allora adoperarsi quale criterio discriminatorio la giurisprudenza elaborata da questo stesso Tribunale nelle innumerevoli pronunce decisorie delle opposizioni allo stato passivo di ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria. Tale giurisprudenza individua, come essenziale tutto l'apparato che conduce dalla materia prima alla c.d. bramma (o

primo acciaio) e come necessaria ogni prestazione che consente il funzionamento di tale apparato.

ADI, grazie alla finanza acquisibile da Unicredit Factoring e GeneralFinance, in adempimento di contratti di factoring pendenti e regolarmente operativi, potrebbe disporre nel periodo di risorse finanziarie pari a circa Euro 22,7 milioni, di per sé sufficienti per assicurare il pagamento delle prestazioni correnti richieste ai fornitori strategici per il breve periodo intercorrente sino alla udienza di conferma delle misure protettive, assumendosi ADI fin da ora l'impegno di tale destinazione dei fondi ricevuti.

La tutela richiesta si giustifica, dunque, a maggior ragione in virtù della dimostrata disponibilità e capacità di ADI (nella misura in cui gli enti finanziari a loro volta diano regolare esecuzione ai rapporti, come appare doveroso visto che hanno ricevuto cessioni di credito per ingenti ammontare) di pagare regolarmente i corrispettivi per le prestazioni che verranno d'ora innanzi richieste ai creditori strategici per il mantenimento della linea produttiva.

Da una parte, tale disponibilità evidentemente neutralizza la *ratio* sottesa alla facoltà di sospensione concessa dalla Legge ai creditori, i quali non subirebbero alcun danno incrementale nell'interregno tra la pubblicazione dell'istanza e l'emanazione del provvedimento; dall'altra parte, la cautela richiesta consente di arginare atteggiamenti strumentali (nonostante la disponibilità di ADI di pagare regolarmente le prestazioni correnti) finalizzati a forzare il pagamento dei crediti pregressi, in un contesto in cui ciò non è possibile per ragioni sin troppo evidenti.

Sempre in ottica di equo contemperamento e bilanciamento degli interessi, si pone poi in evidenza che **il Progetto di Piano di Risanamento prevede, nell'arco di durata di esso, il pagamento anche dei debiti pregressi**: prospettiva certamente non realisticamente immaginabile nello scenario alternativo della amministrazione straordinaria (come tutti sanno, la procedura di ILVA in a.s. aperta nel 2015 non realizzerà molto probabilmente attivi sufficienti a coprire le passività prededucibili).

Sul punto, a riprova della essenzialità – sotto ogni prospettiva – della continuità nella attuale delicata fase, si fa presente che – dalle notizie di stampa

diramate in questi giorni – sono allo studio specifiche norme che assicurino, anche nella futura amministrazione straordinaria, la prevedibilità dei crediti di coloro che hanno continuato ad erogare le loro prestazioni, senza soluzione di continuità. Il Ministro Urso ha infatti dichiarato che **“Nell’ambito della prededuzione sarà data priorità assoluta alle imprese dell’indotto che hanno erogato le proprie prestazioni, senza soluzione di continuità, sino al giorno della decretazione dell’amministrazione straordinaria, contribuendo a garantire la continuità produttiva”**⁵.

Per tutti questi motivi, dunque è evidente che la tutela richiesta non pregiudica in nessun modo (o comunque certamente non in modo sproporzionato) i diritti dei soggetti destinatari.

Considerato che

- il *fumus* consistente nella verosimiglianza del buon esito del risanamento è dimostrato dalla concretezza delle assunzioni indicate nel piano allegato all’istanza di nomina dell’esperto;
- il *periculum* è rappresentato dal rischio che l’esercizio della facoltà di sospensione pregiudichi irrimediabilmente le *chance* di continuità di ADI, si insiste per la concessione della misura cautelare, da emettersi con decreto *inaudita altera parte*, consistente nella inibitoria della facoltà di sospensione dell’adempimento dei contratti pendenti di cui all’art. 18, 5° comma, CCII, ultimo periodo, con specifico riguardo alle prestazioni da considerarsi strategiche per la continuità di ADI.

9.5.3. Ulteriori misure protettive e cautelari specifiche

La situazione di enorme *stress* generata dalla tempesta mediatica degli ultimi mesi inevitabilmente fa sì che la ripresa della operatività, con normalizzazione dei rapporti con i vari interlocutori strategici di ADI, possa richiedere alcuni mesi.

Accanto alle misure protettive generiche e cautelari in precedenza esaminate, la Società intende dunque chiedere disporsi **alcune misure protettive**

⁵ Cfr. tra le tante fonti *Sole 24 Ore*, 25 gennaio 2024 (doc. 10)

/cautelari atipiche, sempre funzionali alla miglior tutela nell'immediato della continuità aziendale, allo stato, relativamente ai seguenti rapporti:

a) Unicredit s.p.a. (doc. 16)

In data 8 luglio 2022 ADI ha sottoscritto con Unicredit s.p.a. **un contratto di finanziamento revolving** per un importo complessivo di Euro 250 milioni con garanzia SACE s.p.a. ai sensi del Decreto- Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020.

Il piano di rimborso (con data ultima di scadenza al 12 maggio 2024) ha un piano di rimborso così strutturato:

Rate	Data scadenza	Importo (M€)
Rata 1	05/02/2024	30
Rata 2	20/02/2024	28
Rata 3	11/03/2024	23
Rata 4	18/03/2024	25
Rata 5	27/03/2024	16
Rata 6	15/04/2024	20
Rata 7	19/04/2024	20
Rata 8	26/04/2023	17
Rata 9	06/05/2024	30
Rata 10	12/5/2024	41
Totale		250

Ai fini della corretta implementazione delle attività funzionali alla realizzazione del Progetto di Piano di Risanamento, la Società intende chiedere i seguenti provvedimenti

- ✓ la sospensione dell'obbligo di rimborso alle scadenze del finanziamento revolving;
- ✓ la inibitoria di eventuali compensazioni tra opposte ragioni di credito a qualunque titolo previste nel contratto e/o nei rapporti contrattuali in essere con la detta Banca;
- ✓ l'inibitoria dell'escussione di garanzie accessorie (SACE ed eventuali terzi): tale ultima previsione è in particolare importante per non deteriorare il merito creditizio della Società, già sufficientemente compromesso dalle vicende che l'hanno interessata in tempi recenti;

b) ILVA Contratto di affitto d'azienda (doc. 17)

Il Contratto di affitto prevede, in unico contesto, la concessione in godimento dei rami di azienda rispettivamente di proprietà di ILVA s.p.a. in a.s., Ilvaform s.p.a. in a.s., Taranto Energia s.p.a. in a.s., Ilva Servizi Marittimi s.p.a. in a.s. e Socova s.a.s. in a.s., quali concedenti, ad ADIH, quale affittuaria. ADIH ha poi designato quali società operative affittuarie dei singoli rami le proprie controllate al 100% rispettivamente le Società Operative del Gruppo (cfr. **doc. A- doc. n. 2**).

Il Contratto di affitto prevede una scadenza da ultimo prorogata al 31 maggio 2024, con contestuale obbligo di acquisto e vendita (soggetto ad alcune condizioni sospensive stabilite nell'interesse delle affittuarie) di tutti i rami di azienda al prezzo unitariamente determinato in sede di aggiudicazione in euro 1.800.000.000,00 (con deduzione dei canoni di affitto medio tempore versati e con le ulteriori rettifiche, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 26 del Contratto di affitto, nonché in conformità all'art. 9bis L. n. 103 del 10 agosto 2023).

L'acquisto di tutti i rami di azienda, oltre ad essere il naturale completamento del progetto di acquisizione avviato con l'aggiudicazione del 2017, consentirà l'accesso al finanziamento bancario.

Essendo **l'operazione di acquisto attuabile solo in forma unitaria**, è strettamente funzionale e strategico rispetto al Progetto di Piano di Risanamento, che siano assicurati da ADI alle altre Società Operative del Gruppo i flussi necessari per assicurare la loro continuità e l'acquisto dei rami già oggetto di affitto, con la prospettiva della successiva incorporazione in ADI.

Il contratto è ad oggi regolarmente adempiuto.

Ai fini della corretta implementazione delle attività funzionali alla realizzazione del Progetto di Piano di Risanamento, la Società intende chiedere i seguenti provvedimenti:

- ✓ la sospensione della scadenza ultimo canone trimestrale (che verrà pagato con l'acquisto dell'azienda al 31 maggio 2024 ovvero alla diversa data che sarà programmata per l'acquisto, in coerenza con l'acquisizione della

finanza necessaria, con risultato neutro per la cedente posto che per contratto i canoni sono scalati dal corrispettivo finale per l'acquisto);

- ✓ l'inibitoria dell'escussione del Performance Bond residuo oggi pari a complessivi Euro 48.428.629,51 (art. 28);
- ✓ per quanto possa occorrere, rientrando probabilmente questa tutela nelle misure protettive generali, l'inibitoria della facoltà per ILVA di risoluzione per effetto di mancata reintegrazione Performance Bond (art. 30):

c) ENI Piano di rientro da Accordo Transattivo del 29 luglio 2022 e successive modifiche (doc. 18)

In data 29 luglio 2022 ADI e ENI s.p.a. hanno stipulato un accordo transattivo volto a disciplinare, *inter alias*, un piano di pagamenti da parte della Società ed il rilascio di nuove garanzie da parte dei soci.

Si chiede che venga emessa

- ✓ inibitoria nella richiesta di pagamento garanzie (art. 4 terzo atto ricognitivo del 20 marzo 2023 modificativo dell'art. 2.3 dell'accordo del 29 luglio 2022 così come modificato dal primo atto ricognitivo e modificativo del 4 novembre 2022);

d) Banca Ifis s.p.a.

Banca Ifis ha concesso fidi di *reverse factoring* ad alcuni fornitori di ADI. ADI, quindi, ha assunto l'impegno di pagare a IFIS le fatture anticipate ai fornitori in tempi successivi all'anticipo, sottoscrivendo altrettanti riconoscimenti di debito (cfr. a titolo esemplificativo, **doc. 19**)

Le scadenze previste per il pagamento delle fatture ad IFIS sono le seguenti:

31/01/2024	6.806.539,26
29/02/2024	5.181.751,13
31/03/2024	6.646.733,32
30/04/2024	4.939.433,76
31/05/2024	4.148.114,25
30/06/2024	727.775,00

In generale, sempre per le ragioni più sopra ampiamente illustrate, si chiede disporre l'adozione di misure protettive atipiche/cautelari che abbiano come effetto l'inibitoria per gli istituti di credito dalla facoltà di segnalare in Centrale

Rischi e alla Crif l'intervenuta sospensione dei pagamenti nel corso delle trattative nonché di revocare le linee di credito già esistenti ed utilizzate. L'eventuale segnalazione, infatti, pregiudicherebbe o renderebbe enormemente più difficile l'accesso al credito, che rappresenta pilastro fondamentale per l'attuazione del Progetto di Piano di Risanamento.

Il tutto con riserva di richiedere eventuali ulteriori misure che nelle more si rendessero necessarie ed improcrastinabili.

9.5.4. Inibitoria nei confronti di Invitalia e della Camera di Commercio di Milano

Alla luce della equivoca formulazione dell'art. 2, nella versione consegnata dal D.L. 18 gennaio 2024, n. 4⁶ sopra richiamato (formulazione che parrebbe fare intendere una sorta di automatismo tra la semplice presentazione della richiesta di amministrazione straordinaria da parte del socio e la necessità di archiviazione della composizione negoziata pendente), è inoltre opportuno, anche al fine di evitare incertezze applicative che finirebbero, ancora una volta, per dilatare i tempi e frustrare gli obiettivi di risanamento della Società con danno per tutti), che sia pronunciata una ulteriore **misura cautelare finalizzata ad inibire, in difetto di un provvedimento giurisdizionale che accerti la sussistenza dei presupposti di legge per l'operatività dell'art. 2, 2° comma, D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 introdotto con il D.L. 18 gennaio 2024, n. 4 nella fattispecie concreta:**

a) ad Invitalia di richiedere

- al Ministro delle attività produttive (oggi, Ministro delle Imprese e del Made in Italy) l'emissione del provvedimento di apertura dell'amministrazione straordinaria nonché

⁶ Si riporta, per pronto esame la parte del decreto rilevante: ***“Dalla data di presentazione dell'istanza di cui al quarto periodo e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria oppure al passaggio in giudicato del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1-bis, non può essere proposta la domanda di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nè possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dallo stesso decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda di nomina dell'esperto di cui all'articolo 12 decreto legislativo n. 14 del 2019, la relativa domanda è archiviata”***.

- alla Camera di Commercio l'archiviazione della domanda ex art. 12 CCII n. 0000002829 presentata da ADI in data 15 gennaio 2024;

b) alla Camera di Commercio di disporre l'archiviazione su richiesta di Invitalia o d'ufficio della domanda ex art. 12 CCII n. 0000002829 presentata da ADI in data 15 gennaio 2024.

La presente ulteriore richiesta cautelare si rende necessaria ed indifferibile alla luce delle intenzioni già manifestate da Invitalia con la comunicazione del 17 gennaio 2024 (**doc. 9**) e soprattutto con quella successiva del 20 gennaio 2024 che fa espresso riferimento all'art. 2 novellato (**doc. 9bis**).

A chi scrive pare ovvio che:

- in generale, la richiesta di amministrazione straordinaria (da chiunque avanzata) presupponga un provvedimento del Tribunale di accertamento dell'insolvenza;
- in particolare, il Tribunale deve esprimersi anche in ordine alla effettiva applicabilità nella fattispecie concreta del più volte menzionato art. 2, applicabilità che è ampiamente contestata dall'odierna istante (anche in considerazione della illegittimità della stessa, per contrarietà alla normativa unionale e alla Costituzione);
- la possibilità di dichiarare l'insolvenza di ADI (presupposto della amministrazione straordinaria) è già attualmente inibita, ai sensi dell'art. 18, 4° comma CCII.

Queste circostanze, ad avviso di chi scrive, sono del tutto pacifiche, ma purtroppo non lo sono per i più: si richiama nuovamente, a titolo meramente esemplificativo, l'articolo del Sole 24 Ore uscito proprio in data odierna, 25 gennaio 2024, in cui la prospettiva della archiviazione automatica della Composizione Negoziata per effetto del richiamato art. 2 è data per certa, nonostante la richiesta delle misure protettive sia già stata pubblicata insieme alla accettazione dell'esperto in CCIAA (**doc. 10**).

È, dunque, importante che la questione sia immediatamente chiarita anche agli interlocutori sopra menzionati: per evitare che, nella ambiguità lessicale del dato normativo, incertezze e complicazioni di ordine procedimentale distolgano dall'obiettivo per tutti prioritario che è quello di affrontare la crisi della Società.

9.5.5. Ordine ad Unicredit Factoring s.p.a. e GeneralFinance s.p.a. di adempiere

Come già accennato, in data 19 gennaio 2024 ADI ha ceduto ai *factor* con cui attualmente opera crediti per i seguenti importi a:

Unicredit Factor s.p.a.

Contratto factoring numero 402951: fatture cedute per un ammontare di euro 97.952,70

Contratto factoring numero 402949: fatture cedute per un ammontare di euro 2.900.450,12

Contratto factoring numero 399689: fatture cedute per un ammontare di euro 1.232.925,95

Contratto factoring numero 397115: fatture cedute per un ammontare di euro 4.122.085,53

Si deposita diffida ad adempiere in data 24 gennaio 2024 (**doc. 25**).

General Finance s.p.a.

Fatture clienti rispettivamente per euro 1.039.465,69 e per euro 13.405.443,27, come indicati nella diffida e, così complessivamente per euro 14.444.908,96 (**doc. 26** diffida in data 24 gennaio 2024 con allegati e riscontro in data 25 gennaio 2024).

Senonché, la normale operatività dei detti contratti sta subendo in questi giorni **rallentamenti operativi di fatto**, che non appaiono giustificati, alla luce della circostanza che si tratta di contratti perfettamente operativi e sempre regolarmente adempiuti, con cessioni di credito verso clienti regolari nei loro pagamenti.

La sensazione è, dunque, che – nell’incertezza circa le sorti della Società – i *factor* stiano indebitamente tardando l’esecuzione delle prestazioni a loro carico.

Si chiede, dunque, che anche in relazione a tali rapporti, ove non producano positivo effetto nelle more del procedimento le diffide inviate, il Tribunale voglia ordinare a Unicredit Factoring s.p.a. e a GeneralFinance s.p.a. la immediata ripresa della ordinaria operatività di queste linee di *factoring* – sempre regolarmente adempiute da ADI – mediante pagamento del corrispettivo convenuto per le cessioni, non sussistendo ragioni per sospendere il pagamento in relazione a fatture già regolarmente cedute in data 19 gennaio 2024, anche in considerazione del fatto che tali flussi finanziari sono necessari per soddisfare i debiti delle prestazioni correnti.

9.6. Urgenza e durata delle misure protettive e cautelari

Nel contesto sopra descritto, nell’interesse di tutti e del buon fine del Progetto di Piano di risanamento impostato è essenziale che l’apparato di misure protettive e cautelari sopra indicato sia assicurato con la massima tempestività ed

urgenza: ragione per la quale si chiede la fissazione dell'udienza prevista dall'art. 19 con la massima sollecitudine possibile.

In considerazione della complessità e della delicatezza del percorso di risanamento intrapreso, **ADI chiede che l'efficacia dei provvedimenti protettivi e cautelari sia disposta per la durata massima consentita per legge di centoventi (120) giorni, prorogabili.**

10. Il periculum in mora

10.1. Premessa: tipologia di attività e rischio di irreparabile danno

Poche parole necessita l'illustrazione del *periculum in mora* (puntualmente rappresentato con richiamo a documentazione tecnica, anche nel ricorso al Consiglio di Stato prodotto quale **doc. 8bis**, avuto riguardo al tema dei rischi connessi alla interruzione della somministrazione del gas in regime di *default*).

L'attività gestita da ADI è estremamente complessa e per sua natura non può essere sospesa o interrotta, neppure per pochi giorni, se non a rischio di generare un danno grave e irreparabile agli impianti (cfr. relazione tecnica prof. Mariacarla Zanetti, depositata nel procedimento amministrativo, qui riprodotta quale **doc. 20**).

Si è in presenza non solo di una attività di interesse nazionale (unico sito italiano di produzione di acciaio) ma anche di una attività che, ove non correttamente gestita, è potenzialmente rischiosa sul piano ambientale e della salute pubblica, e che dunque necessita di molteplici presidi da assicurare senza soluzione di continuità (cfr. ancora relazione, *cit.* **doc. 20**).

Né va trascurato che, ad oggi, l'attività di ADI è gestita tramite contratto di affitto, con scadenza da ultimo prorogata al 31 maggio 2024: uno stallo delle attività non consentirebbe alla società di adempiere alle proprie obbligazioni, con rischio di risoluzione del contratto e obbligo di restituzione della stessa alla concedente ILVA in a.s.

L'impresa impiega una forza lavoro composta da oltre 10.000 dipendenti (cfr. **doc. A- doc. n. 1**) e ha notoriamente una importanza fondamentale per il territorio in cui è esercitata, anche in termini di alimentazione dell'indotto (che a sua volta impiega forza lavoro per 20.000 dipendenti, cfr. **doc. 10**). Si consideri che

la sola l'AIGI – Associazione indotto ADI e General Industries, che ha di recente dichiarato la sospensione delle prestazioni dei propri associati e organizzato proteste che hanno avuto ampia eco sulla stampa (cfr. **doc. 10**), raggruppa settanta imprese dell'indotto (www.aigitaranto.it).

Enorme allarme si è prodotto, in generale, con riguardo al futuro dei dipendenti sia di ADI, che delle società del Gruppo (che come più volte detto sono *captive*) in quanto svolgono attività unicamente a servizio di ADI, rilevando come questi sarebbero irrimediabilmente travolti da una declaratoria di insolvenza, con apertura della amministrazione straordinaria.

Le ragioni appena accennate rendono evidente come la attuale situazione di crisi vada affrontata con assoluta immediatezza e determinazione, nella sede della composizione negoziata già attivata: tale sede, infatti, grazie alla presenza dell'esperto e alle molteplici forme di presidio che possono essere assicurate con l'intervento del Tribunale dovrebbe consentire nella forma più efficiente il dialogo tra il debitore, i propri creditori e tutte le parti interessate (*in primis* i soci), ai fini della conduzione di trattative secondo trasparenza, correttezza e buona fede come espressamente stabilito dall'art. 4 CCII.

Tale conclusione è tanto più pacifica e incontestabile ove solo si consideri che l'unica alternativa di risanamento, rispetto a quella attivata dall'organo di gestione di ADI (sulla scorta di pareri di professionisti di indiscusso *standing*) per la gestione della attuale fase di crisi, è rappresentata dalla amministrazione straordinaria, stando alle notizie diffuse, che trovano conferma nella recentissima decretazione di urgenza e nell'invio da parte di Invitalia delle comunicazioni del 17 gennaio 2024 (cfr. **doc. 9**) e del 20 gennaio 2024 (cfr. **doc. 9bis**).

Dall'esame delle relazioni trimestrali ex art. 61, comma 2, D.lgs 270/1999 pubblicate sul portale <https://www.gruppoilvainas.it>/si evince, come nonostante gli intensi sforzi profusi dagli organi della procedura di ILVA in a.s., **anche solo l'accertamento dello stato passivo tempestivo abbia richiesto oltre due anni**, a fronte di circa 17.500 insinuazioni al passivo (solo creditori tempestivi) e della conseguente necessità di suddividere la disamina delle domande in più *tranche*.

Invero, a fronte di un decreto di ammissione di ILVA s.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria emesso in data **21 gennaio 2015**,

- in data **30 giugno 2017** è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo relativo alle domande tempestive;
- in data **15 giugno 2018, 8 maggio 2019, 19 giugno 2019 e 26 giugno 2019** sono stati dichiarati esecutivi gli stati passivi relativi alle successive domande tardive;
- in data **15 gennaio 2021, 13 ottobre 2021, 25 maggio 2023 e 13 giugno 2023** sono stati dichiarati esecutivi gli stati passivi relativi alle domande ultratardive.

Non è stato possibile ricavare dati di sintesi facilmente intellegibili dalla documentazione pubblicata, ma è noto che quasi tutto l'attivo realizzato (comunque infinitamente inferiore all'enorme passivo) è e sarà assorbito dai creditori prededucibili.

Anche soltanto a fronte di questi dati, pare evidente come la paventata alternativa di apertura della procedura di amministrazione straordinaria comporti in realtà percorsi e tempistiche pregiudizievoli per i creditori e sfavorevoli rispetto alle tempistiche di adempimento invece proposte nel Progetto di Piano di Risanamento. Si pensi, per prima cosa, alla sorte dei lavoratori dipendenti che, in ILVA in a.s., non solo hanno dovuto attendere molti anni per il definitivo accertamento dei loro crediti, con tutto ciò che ne consegue anche in termini di tempistiche di riparto e quindi di effettivo soddisfacimento della pretesa creditoria, ma che hanno anche patito le conseguenze del diverso trattamento della loro posizione nell'ipotesi di crediti maturati ante apertura dell'a.s.

Ancora peggiore è la sorte prevedibile per i creditori dell'indotto e delle banche che, quali chirografari, non riceverebbero mai alcun pagamento.

Il tutto in un contesto in cui la concreta alternativa proposta da ADI (e già intrapresa con l'avvio della presente procedura di composizione negoziata della crisi), consentirebbe il mantenimento di una continuità in grado di ingenerare externalità positive su plurimi fronti, nonché l'adempimento di tutte le obbligazioni, correnti e scadute, senza alcuno stralcio e secondo tempistiche di pagamento più ristrette, nonostante la richiesta moratoria per alcune limitate

posizioni, rispetto all'amministrazione straordinaria, come chiaramente si evince dall'esperienza ILVA s.p.a. sopra descritta.

Inoltre, gli stessi interventi “promessi” dal Socio Pubblico (finanziamento a condizioni di mercato per Euro 320.000.000 e avvio di trattativa con altri investitori privati) fanno comprendere come, nei fatti, un piano alternativo non sia ad oggi chiaramente definito, anche in considerazione del fatto che l'amministrazione straordinaria ha come oggetto la cessione delle attività che in questo caso sarebbero rappresentate solo da un contratto di affitto di rami d'azienda non modificabile e non negoziabile, in quanto originato da una procedura di evidenza pubblica, e parzialmente già eseguito.

In buona sostanza, l'amministrazione straordinaria – come detto anche da alcuni dei soggetti intervistati in questi giorni dagli organi di informazione– decreterebbe in tempi rapidissimi la definitiva chiusura delle attività e la sua sparizione dai mercati commerciali senz'altro non attratti da una azienda dichiarata insolvente.

Tale esito andrebbe a danno di tutti indistintamente, compresi entrambi i soci che, perderebbero definitivamente il valore dei loro investimenti, senza apprezzabile vantaggio per nessuno.

10.2. Le notizie di stampa e le comunicazioni già pervenute

Non è casuale che, nel momento in cui è divenuta più concreta la prospettiva della amministrazione straordinaria (per la lettura che è stata data della nuova formulazione dell'art. 2 più sopra ampiamente esaminato) si è creato un allarme generale (cfr. **doc. 10** rassegna stampa), tanto che in data 18 gennaio 2024 l'AGI – Associazione indotto AdI e General Industries, che raggruppa settanta imprese dell'indotto ha comunicato la immediata “*sospensione di forniture di beni e servizi, anche di autotrasporto, sin qui rese a favore di degli impianti gestiti su Taranto da Acciaierie D'Italia s.p.a.*” (cfr. **doc. 10**), mettendo in atto anche una forma di protesta che hanno avuto ampio risalto sui mezzi di comunicazione.

Si legge, a mero titolo di esempio, nell'agenzia Agenzia Italia AGI – del 19 gennaio 2024 ore 16:20:02: “*già ieri l'associazione aveva avviato la mobilitazione con la sospensione ad oltranza delle attività, garantendo esclusivamente le prestazioni*

attinenti la sicurezza degli impianti, e sit-in davanti alle portinerie. Aigi chiede il pagamento di tutte le fatture emesse al 31 dicembre 2023 e l'esposizione di un "credibile piano industriale" che garantisca la continuità produttiva. La nuova protesta è scattata nonostante il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso abbia convocato per oggi alle 13, in videoconferenza, le associazioni rappresentanti delle aziende fornitrici e dell'indotto di Acciaierie d'Italia, per un aggiornamento sulla situazione dell'ex Ilva e in relazione ai provvedimenti recentemente assunti dal governo".

E ancora, nello stesso senso, nell'agenzia del 21 gennaio 2024, ore 13:14:50, che dà atto che dà atto della fissazione degli incontri con i sindacati e con Confindustria per l'avvio della procedura di cassa integrazione e riporta la preoccupazione delle imprese dell'indotto: *"Per mantenere in equilibrio economico-finanziario lo stabilimento, serve produrre 6/8 tonnellate di acciaio annue. Serve produrre acciaio ecosostenibile. Per rendere lo stabilimento produttivo in chiave green, occorrono almeno dieci anni" mentre, dice Aigi, "con la nuova amministrazione straordinaria si tornerebbe nuovamente ai nastri di partenza. **Il rischio concreto, qualora dovesse concretizzarsi questa sciagurata ipotesi, è che passino altri dieci anni senza interventi concreti tanto da cancellare l'indotto e con esso il tessuto industriale generando l'assenza di acciaio italiano nel panorama europeo. Il processo di decarbonizzazione è lungo e va programmato. Questo chiede l'indotto di Taranto. L'indotto di Aigi". "Chiediamo chiarezza, non un'altra amministrazione straordinaria - afferma Aigi - che metterebbe in ginocchio un asset fondamentale del territorio che è rappresentato dall'indotto". E ancora: "Se davvero non dovessero arrivare i 120 milioni di euro di crediti che vantiamo da Acciaierie d'Italia, sarà decretato il tracollo sociale di un territorio che perderebbe imprese e imprenditori. Persone che si sono indebitate per fare impresa. Taranto - conclude Aigi - rischia di diventare una città di cassaintegrati. Una città desertificata" (doc. 21).***

Anche Confapi e Casartigiani hanno dato corso a proteste dinanzi alle portinerie degli stabilimenti, come evidenziato dalla stampa (cfr. rassegna stampa, 19 gennaio 2024, **doc. 10**).

Icasticamente ha titolato il Sole 24 Ore del 19 gennaio 2024 (cfr. **doc. 10**), che *“La mossa [avvio dell’iter per la nomina del commissario straordinario, n.d.r.] fa scattare l’allarme tra i creditori: nell’ultima tornata bruciati oltre 5 miliardi”*, ricordando i numeri impressionanti della amministrazione straordinaria di ILVA (ad oggi pendente, con circa 19.000 istanze di ammissione al passivo e altrettanto ponderosa pendenza di contenziosi connessi alla detta procedura) ed esprimendo il vero e proprio terrore in relazione alla prospettiva della amministrazione straordinaria: riferisce il cronista che *“le aziende radunate nell’associazione Aigi hanno parlato di <<distruzione>>, di <<disastro>> e di <<esasperazione che toglie ogni razionalità>>”*.

È chiaro che il descritto e pervasivo allarme collettivo può solo peggiorare la situazione di ADI e rendere più difficoltosa, ove non impossibile, qualunque ipotesi di risanamento.

Alla stessa stregua rappresentano i fatti i numerosi articoli pubblicati su tutta la stampa nazionale negli ultimi giorni (cfr. rassegna stampa 17-25 gennaio 2024, **doc. 10**).

10.3. L’assenza di un pregiudizio per ogni genere di soluzione alternativa

Se si esce dalla logica che, da tempo e in particolare in questi giorni, pare orientare chi vuole dare corso a tutti i costi ad una procedura di amministrazione straordinaria di ADI, sostanzialmente per dirimere la controversia tra il socio pubblico Invitalia e quello privato ArcelorMittal, ben si comprende come **la cornice della composizione negoziata della crisi, alla presenza di un esperto terzo e con le diverse forme di protezione che può accordare il tribunale, può rappresentare per tutti la sede più adatta per risolvere la crisi di ADI**, anche attraverso l’ingresso di nuovi soci ovvero comunque il raggiungimento di intese tra quelli attuali, che siano orientate in forma prioritaria alla conservazione dell’azienda.

La stampa ha riferito in questi giorni la rinnovata disponibilità di Arcelor Mittal a una definizione bonaria nei seguenti testuali termini (dichiaratamente estratti da una lettera indirizzata alla Presidenza del Consiglio): *“accettiamo – ribadisce l’AD - di essere diluiti al rango di azionisti di minoranza (e perdere il*

*controllo congiunto e qualunque potere di veto o casting vote, ovvero voto decisivo) attraverso la conversione dei finanziamenti soci e un'iniezione di capitale da parte di Invitalia e, ciononostante, al fine di eliminare ex ante qualunque preoccupazione in materia di aiuti di stato, AM è altresì disponibile a contribuire in AdI Holding esattamente un terzo del contributo pubblico finalizzato all'acquisto dei rami". Inoltre, "confermo che siamo disponibili - afferma l'Ad - a vendere la nostra partecipazione azionaria a un investitore che il governo dovesse indicare a un prezzo almeno pari a tale nostro ultimo contributo. Invieremo all'ufficio del sottosegretario Mantovano un 'term sheet' che dettaglia questa posizione. Confidiamo - conclude Aditya Mittal rivolgendosi alla premier Meloni - che questa lettera convinca il suo governo che azioni unilaterali ed estreme sono sia indesiderabili sia superflue alla luce della proposta concreta e specifica che abbiamo presentato, e restiamo in attesa di essere contattati dal suo ufficio o dai suoi rappresentanti sui prossimi passi. Rimango personalmente disponibile a incontrarla quando le sarà possibile per finalizzare le nostre interlocuzioni" (cfr. agenzia 20 gennaio 2024, sub **doc. 10**).*

A tale comunicazione di Arcelormittal ha fatto seguito in data 23 gennaio 2024 una risposta da parte del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che ha anticipato la disponibilità di Invitalia a proseguire i colloqui: circostanza anch'essa riportata dalla stampa.

Vi sono, dunque, tutti i presupposti effettivi per avviare un dialogo costruttivo tra i soci con l'intervento dell'esperto: ciò che renderebbe concretamente possibile e auspicabilmente rapida la definizione ed attuazione del Progetto di piano di risanamento, che prevede (sia pure in alcuni casi con dilazioni) il pagamento di tutti i creditori e, allo stato, prudenzialmente non contempla l'intervento dei soci. L'intervento dei soci, infatti, darebbe nell'immediato più forza alla Società per la realizzazione del risanamento e, in prospettiva, dell'ambizioso Piano Industriale approvato dai Soci medesimi solo qualche mese addietro.

La strada della composizione negoziata, peraltro, è proprio quella scelta dal legislatore europeo e dal legislatore nazionale come sede preferenziale per avviare un confronto "negoziale" e "non conflittuale" tra tutti i soggetti interessati alla soluzione della crisi: chi intende sottrarsi ad un confronto in quella sede,

sostanzialmente, allontana per ciò stesso la possibilità di una soluzione. Senza dimenticare che il confronto oggi in sede negoziata non preclude in linea teorica che alla fine tutti gli interessati possano concordare per avviare uno dei diversi percorsi previsti dalla attuale disciplina della crisi di impresa.

10.4. Bilanciamento di interessi

Anche nel doveroso contemperamento di tutti gli interessi in gioco, dunque, l'iniziativa di risanamento tempestivamente e responsabilmente intrapresa dall'organo di gestione di ADI, non solo è idonea per la gestione della crisi in atto in esecuzione del Progetto di Piano predisposto, ma può consentire in futuro ogni successiva diversa scelta.

Laddove, al contrario, l'apertura della amministrazione straordinaria (che si fatica addirittura ad immaginare in presenza di una società che ha solo una azienda in affitto, che dovrebbe acquistare il 31 maggio 2024), per le caratteristiche stesse della procedura concorsuale, sarebbe una strada senza ritorno, i cui esiti sono facilmente immaginabili volgendo lo sguardo a ciò che è successo con ILVA s.p.a. nel 2015 e con esiti disastrosi per tutte le imprese dell'indotto (che in ipotesi di amministrazione straordinaria non vedrebbero soddisfatti, men che meno in tempi ragionevoli, i loro crediti) come evidenziato nelle dichiarazioni sopra riportate.

11. La documentazione depositata

Unicamente alla presente istanza è prodotta tutta la documentazione prescritta dall'art. 19, 2° comma CCII (ove si tratta di documenti già allegati alla domanda *ex art. 12 CCII*, si è fatto riferimento alla numerazione ivi adottata), ovvero:

- d) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta (cfr. **doc. A- all. A**);
- e) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso (cfr. **doc. A- all. A**);

- f) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata (cfr. **doc. A- all. C**);
- g) il Progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, 2° comma, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare (cfr. **doc. A- all. B**);
- h) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata (cfr. **doc. A- doc. 6**);
- i) l'accettazione dell'esperto nominato, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata e prova della sua pubblicazione al RRII (cfr. **doc. 22 e doc. 23**).

12. L'instaurazione del contraddittorio

Ferma restando la richiesta di pronuncia con decreto con riguardo alla istanza cautelare illustrata al superiore paragrafo 9.5.2., si chiede che il giudice voglia fissare udienza per la conferma delle misure protettive e cautelari sopra indicate con la massima urgenza, previa instaurazione del contraddittorio nelle forme ritenute opportune.

Al fine di agevolare le determinazioni del caso, la Società richiede – in accordo con lo spirito della prescrizione di cui all'art. 19, 2° comma, lett. c) CCII – che il presente ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza siano oggetto di ordine di notifica mediante invio a mezzo posta elettronica certificata (o ordinaria come prescritto dalla norma di riferimento) ai primi dieci creditori per ammontare (escluse le società del gruppo e società correlate) ovverosia:

1. **Ilva s.p.a. in a.s.** (c.f. 09520030967 pec: *ilvaspa@pecamministrazionestraordinaria.it*);
2. **Unicredit s.p.a.** (c.f. 00348170101 pec: *comunicazioni@pec.unicredit.eu*);
- 2bis. **Unicredit Factoring s.p.a.** (c.f. 01462680156 pec: *comunicazioni.ucf@pec.unicredit.eu*);
3. **Snam Rete Gas s.p.a.** (c.f. 10238291008 pec: *snamretegas@pec.snamretegas.it*);
4. **Eni s.p.a.- div. Gas- power** (c.f. 00484960588 pec: *eni@pec.eni.com*);
5. **Enel Energia s.p.a.** (c.f. 06655971007 pec: *enelenergia@pec.enel.it*);
6. **A2A Energia s.p.a.** (c.f. 12883420155 pec: *a2a.energia@pec.a2a.eu*);

7. **Banca IFIS s.p.a.** (c.f. 02505630109 pec: *segreteria@bancaifis.legalmail.it*);
8. **Metinvest International S.A.** (CHE-108.591.775 TVA email: *metinvest@metinvestholding.com*);
9. **Generalfinance s.p.a.** (c.f. 01363520022 pec: *generalfinance@pec.it*);
10. **Pellegrini s.p.a.** (c.f. 05066690156 pec: *segreteria.presidenza@pec.gruppopellegrini.it*);

all'Erario nonché ai destinatari delle misure cautelari richieste in ordine all'operatività dell'art. 2, 2° comma, D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 introdotto con il D.L. 18 gennaio 2024, n. 4 (i.e. **Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa s.p.a. - Invitalia e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi**) (doc. 27).

Per il caso in cui il giudice ritenga di estendere la notifica ad altri creditori, si invita a considerare che (in particolare avuto riguardo alle misure protettive *erga omnes*) si tratta di un elevato numero di creditori, per cui si chiede che il Tribunale disponga, ex art. 151 cod. proc. civ., la notifica mediante pubblicazione sul sito di ADI *www acciaierieditalia.com*, ovvero sul sito del Tribunale di Milano oppure se necessario, mediante pubblicazione, a cura e sese della Ricorrente, sul quotidiano di informazione nazionale *il Sole24ore* (con estratto che rinvia per la lettura integrale di quanto deve essere notificato ai due siti sopra menzionati), con ogni cautela ritenuta opportuna in relazione alla natura delle informazioni concernenti la composizione negoziata.

13. Conclusioni

Tutto ciò premesso e considerato, ACCIAIERIE D'ITALIA s.p.a. *ut supra* rappresentata e difesa,

chiede

che questo Ill.mo Tribunale, in accoglimento del presente ricorso, voglia **con decreto inaudita altera parte**, nella ricorrenza dei motivi di indifferibile urgenza e per tutti i motivi indicati in atti:

- inibire con pronuncia *erga omnes* la facoltà di sospensione dell'adempimento dei contratti pendenti ex art. 18, 5° comma, CCII nei confronti dei fornitori strategici essenziali per assicurare la continuità aziendale, cui viene assicurato il soddisfacimento delle prestazioni correnti

(con ciò intendendosi quelle svolte successivamente alla data del 15 gennaio 2024);

- inibire, in difetto di un provvedimento giurisdizionale che accerti la sussistenza dei presupposti di legge per l'operatività dell'art. 2, 2° comma, D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 introdotto con il D.L. 18 gennaio 2024, n. 4 nella fattispecie concreta, anche in considerazione della attuale e pacifica operatività dell'art. 18, 4° comma CCII:
 - a) ad Invitalia di richiedere
 - al Ministro delle attività produttive (oggi, Ministro delle Imprese e del Made in Italy) l'emissione del provvedimento di apertura dell'amministrazione straordinaria nonché
 - alla Camera di Commercio l'archiviazione della domanda *ex art. 12 CCII* n. 0000002829 presentata da ADI in data 15 gennaio 2024;
 - b) alla Camera di Commercio di disporre l'archiviazione su richiesta di Invitalia o d'ufficio della domanda *ex art. 12 CCII* n. 0000002829 presentata da ADI in data 15 gennaio 2024.
- ordinare a Unicredit Factoring s.p.a. e a GeneralFinance s.p.a. la immediata ripresa della ordinaria operatività delle linee di *factoring* in essere e regolarmente adempiute da ADI – mediante pagamento del corrispettivo dovuto per le cessioni di credito effettuate il 19 gennaio 2024 (meglio identificate ai **docc. 25 e 26**);

* * *

- fissare udienza ai sensi dell'art. 19, 3° comma CCII, con la massima urgenza, concedendo termine per la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, oltre che all'Erario dello Stato, ai primi dieci creditori (escluse le società del Gruppo e correlate) e ai soggetti interessati dalle misure cautelari, come da elenco prodotto *sub doc. 27*, e mediante pubblicazione sul sito internet della società ovvero con altra modalità ritenuta opportuna;
all'esito dell'udienza:

- confermare tutte le misure già assunte con decreto *inaudita altera parte*, ovvero, in difetto di loro accoglimento con decreto, provvedere su di esse all'esito della instaurazione del contraddittorio;
- confermare le misure protettive tipiche *ex art. 18, 1°*, 4° e 5° comma, CCII con efficacia *erga omnes*;
- disporre l'adozione delle seguenti ulteriori misure protettive/cautelari atipiche relativamente ai rapporti qui specificati:

Unicredit s.p.a. (Contratto Finanziamento *Revolving*)

- a. sospensione dell'obbligo di rimborso alle scadenze del finanziamento *revolving*;
- b. inibitoria di eventuali compensazioni tra opposte ragioni di credito a qualunque titolo previste nel contratto;
- c. inibitoria dell'escussione di garanzie accessorie (SACE ed eventuali terzi);

ILVA s.p.a. in Amministrazione Straordinaria (Contratto di affitto d'azienda)

- d. sospensione della scadenza ultimo canone trimestrale (che verrà pagato con l'acquisto dell'azienda al 31 maggio 2024 o a quella diversa data in cui sarà perfezionato l'acquisto);
- e. inibitoria dell'escussione del Performance Bond (art. 28);
- f. inibitoria della facoltà per ILVA di risoluzione per effetto di mancata reintegrazione Performance Bond (art. 30);

ENI s.p.a. (Piano di rientro da Accordo Transattivo del 29 luglio 2022 e successive modifiche)

- g. inibitoria dell'escussione garanzie (art. 4 terzo atto ricognitivo del 20 marzo 2023 modificativo dell'art. 2.3 dell'accordo del 29 luglio 2022 così come modificato dal primo atto ricognitivo e modificativo del 4 novembre 2022);

Banca Ifis s.p.a.

- h) sospensione dell'obbligo di rimborso alle scadenze del debito correlato al *reverse factoring*, come specificato in atti;

nonché in generale, di disporre l'adozione di misure protettive atipiche/cautelari che abbiano come effetto l'inibitoria per gli istituti di credito dalla facoltà di segnalare in Centrale Rischi e alla Crif l'intervenuta sospensione dei pagamenti nel corso delle trattative nonché di revocare le linee di credito già esistenti ed utilizzate;

assumere tutti gli eventuali provvedimenti consequenziali che dovessero rendersi necessari od opportuni al fine di tutelare la Società nella fase di avvio della procedura di composizione negoziata.

Si producono, oltre alla procura alle liti, i seguenti documenti:

A) istanza di nomina dell'esperto e relativi allegati ovverosia

all. A.1) Bilancio 2020;

all. A.2) Bilancio 2021;

all. A.3) Bilancio 2022;

all. A.4) Situazione patrimoniale ed economico - finanziaria aggiornata al 30 novembre 2023;

all. B) Progetto di Piano di Risanamento, recante, tra l'altro, un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che la Società intende adottare;

all. C) Elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;

all. D.1) Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei confronti della Società di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza;

all. D.2) Dichiarazione di attestazione di non avere depositato ricorsi ai sensi dell'art. 40, anche nelle ipotesi di cui agli artt. 44, c. 1, lett. a), e 54, 3° comma CCII;

all. E) Certificato unico dei debiti tributari di cui all'art. 364, 1° comma CCII;

all. F) Situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

all. G.1) Certificato dei debiti contributivi di cui all'art. 363, 1° comma CCII;

all. G.2) Certificato dei debiti per premi assicurativi di cui all'art. 363, 1° comma CCII;

all. H) Estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia in data 2 gennaio 2023;

nonché, oltre alla procura alle liti, gli ulteriori documenti:

doc. 1 Visura ADI;

doc. 2 Contratto di affitto ILVA;

- doc. 3* Provvedimento TAR Milano 10 novembre 2023.
- doc. 4* Modulo richiesta applicazione misure protettive;
- doc. 5* Dichiarazione *ex art. 18, 2° comma, CCII* sull'esistenza di misure esecutive o cautelari;
- doc. 6* Dichiarazione *ex art. 19, 2° comma, lett. e), CCII* attestante la risanabilità dell'impresa;
- doc. 7* Dichiarazione *ex art. 20, 1° comma, CCII* sulla sospensione di obblighi e cause di scioglimento;
- doc. 8* Ordinanza TAR Lombardia 15 gennaio 2024;

nonché, con numerazione progressiva all'istanza *ex art. 12 CCII*:

- 8bis.** Atto di appello al Consiglio di Stato;
- 8ter.** Ordinanza Consiglio di Stato 18 gennaio 2024;
- 9.** Lettera Invitalia / ADIH e ADI 17 gennaio 2024;
- 9bis.** Lettera Invitalia / ADIH e ADI 20 gennaio 2024;
- 10.** Elenco rassegna stampa 17-25 gennaio 2024;
- 11.** D.L. 18 gennaio 2024, n. 4 e quadro sinottico;
- 12.** Rassegna stampa lettera ArcelorMittal 20 gennaio 2024;
- 13.** Parere prof. Stanghellini 20 gennaio 2024;
- 14.** Parere prof. Cassese 11 gennaio 2023;
- 15.** Parere prof. Vendaschi 31 gennaio 2023;
- 16.** Contratto Revolving Unicredit s.p.a. e relativa documentazione;
- 17.** Documentazione relativa al Performance Bond Contratto di affitto ILVA;
- 18.** Documentazione relativa al piano rientro con ENI;
- 19.** Atto di riconoscimento ADI / Banca IFIS s.p.a.;
- 20.** Relazione tecnica prof. Zanetti 27 ottobre 2023;
- 21.** Lettera AIGI 18 gennaio 2024;
- 22.** Accettazione esperto designato;
- 23.** Visura ADI 24 gennaio 2024;
- 24.** Lettera revoca SACE 23 gennaio 2024;
- 25.** Diffida Unicredit Factoring s.p.a. 24 gennaio 2024;
- 26.** Diffida GeneralFinance s.p.a. 24 gennaio 2025 e riscontro 25 gennaio 2024;
- 27.** Elenco creditori *ex art. 19, 2° comma, lett. c CCII* (ad integrazione dell'elenco dei creditori di cui al doc. A- all. C).

Con osservanza.

Milano, 25 gennaio 2024

Avv. Salvatore Sanzo

Avv. Diana Burroni

Avv. Angela Petrosillo

Avv. Anna Porcari